

Avviso Pubblico

"H2 Sicilia – Idrogeno rinnovabile, decarbonizzazione, sviluppo"

PR FESR SICILIA 2014-2020

Priorità 2

Un'Europa resiliente, più verde e a basse emissioni di carbonio ma in transizione verso un'economia a zero emissioni nette di carbonio attraverso la promozione di una transizione verso un'energia pulita ed equa, di investimenti verdi e blu, dell'economia circolare, dell'adattamento ai cambiamenti climatici e della loro mitigazione, della gestione e prevenzione dei rischi nonché della mobilità urbana sostenibile

RSO2.2

Promuovere le energie rinnovabili in conformità della direttiva (UE) 2018/2001 sull'energia da fonti rinnovabili, compresi i criteri di sostenibilità ivi stabiliti

Azione 2.2.4

Promuovere la produzione, la distribuzione e gli usi finali dell'idrogeno

INDICE

1	Finalità e risorse	Errore. Il segnalibro non è definito.
1.1	Finalità e obiettivi	3
1.2	Dotazione finanziaria	4
1.3	Riferimenti normativi e amministrativi dell'avviso	4
2	Destinatari/beneficiari e requisiti di ammissibilità	10
2.1	Destinatari/beneficiari	10
2.2	Requisiti di ammissibilità.....	11
2.3	Accordo di partenariato	13
3	Interventi finanziabili e spese ammissibili	14
3.1	Progetti ammissibili	14
3.2	Massimali d'investimento	17
3.3	Spese ammissibili.....	17
3.4	Forma ed intensità del contributo.....	20
3.5	Cumulo.....	22
4	Procedure	22
4.1	Indicazioni generali sulla procedura.....	22
4.2	Modalità di presentazione della domanda	23
4.3	Termini e modalità di presentazione della domanda di aiuto.....	24
4.4	Documentazione da allegare alla domanda.....	24
4.5	Modalità di valutazione della domanda	27
4.6	Criteri di valutazione e attribuzione dei punteggi	28
4.7	Approvazione provvisoria degli esiti della valutazione.....	28
4.8	Pubblicazione degli esiti della valutazione e adempimenti conseguenti	28
4.9	Determinazione del contributo concedibile - emanazione e notifica del decreto di finanziamento.....	29
4.10	Gestione delle economie	30
4.11	Modalità di erogazione del contributo finanziario e relativa documentazione giustificativa ...	30
4.12	Garanzia a copertura dell'anticipazione	33
4.13	Chiusura dell'operazione e della rendicontazione finale	34
5	Obblighi del beneficiario, controlli e revoche	34
5.1	Obblighi del beneficiario	34
5.2	Controlli.....	35
5.3	Variazioni all'operazione finanziata	36
5.4	Cause di decadenza	38
5.5	Revoca del contributo	38
5.6	Rinuncia al contributo	39
6	Disposizioni finali	39
6.1	Informazione e pubblicità e comunicazione dei risultati	39
6.2	Trattamento dei dati personali	39
6.3	Responsabile del procedimento.....	40
6.4	Forme di tutela giurisdizionale	40
6.5	Informazioni e contatti.....	40
6.6	Rinvio	40
7	Allegati	Errore. Il segnalibro non è definito.

1 Finalità e risorse

1.1 Finalità e obiettivi

1. Il presente Avviso intende agevolare la realizzazione di progetti di investimento lungo tutta la filiera dell'idrogeno rinnovabile dalla produzione e relative attrezzature (elettrolizzatori, attrezzature per lo stoccaggio, trasporto) all'utilizzo dell'idrogeno per gli usi industriali nell'ambito della Priorità 2 ed in attuazione della Azione 2.2.4 del PR FESR Sicilia 2021-2027 cofinanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e in conformità alle disposizioni comunitarie e/o nazionali e regionali vigenti in materia, nonché dei principi di semplificazione e di riduzione degli oneri amministrativi a carico delle imprese.
2. L'obiettivo perseguito dalla Regione Siciliana con il presente Avviso, in attuazione della programmazione attuativa approvata con DDG n. 194 del 17/06/2024, consiste nel promuovere l'utilizzo del vettore energetico idrogeno per la decarbonizzazione dei sistemi produttivi regionali. L'Azione si sviluppa in complementarità e sinergia con gli interventi previsti dal PNRR in materia ed in particolare con l'Avviso "Produzione In Aree Industriali Dismesse" approvato con DDG 2020 del 30/12/2022 e si propone, tra l'altro, di sviluppare una produzione addizionale energia rinnovabile. L'intervento prevede la concessione di agevolazioni ad imprese di ogni dimensione, in forma singola o associata, sotto forma di contributo in conto capitale sulla base di una procedura valutativa a graduatoria.
3. I contributi per la realizzazione delle iniziative di cui al presente Avviso sono concessi nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e ss.mm.ii., che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato (c.d. "Regolamento Generale di Esenzione per Categoria", di seguito "GBER" o anche "RGE") ed in particolare:
 - Articolo 36: Aiuti agli investimenti per la tutela dell'ambiente, compresa la decarbonizzazione;
 - Articolo 36 bis: Aiuti agli investimenti in infrastrutture di ricarica o di rifornimento ad esclusione dei porti;
 - Articolo 41: Aiuti agli investimenti per la promozione di energia da fonti rinnovabili, di idrogeno rinnovabile e di cogenerazione ad alto rendimento.
4. Gli interventi agevolabili ai sensi del presente Avviso sono riconducibili ai seguenti settori di intervento:
 - 048. Energia Rinnovabile: solare;
 - 052 Altre energie rinnovabili (compresa l'energia geotermica);
 - 053. Sistemi energetici intelligenti (comprese le reti intelligenti e i sistemi TIC) e relativo stoccaggio.
5. Gli indicatori di monitoraggio associati al seguente Avviso sono i seguenti:
 - Indicatori di output:
 - RCO01 Imprese beneficiarie di un sostegno (di cui: microimprese, piccole, medie e grandi imprese);
 - RCO02 Imprese sostenute mediante sovvenzioni.
 - Indicatori di risultato:
 - RCR32 Capacità operativa supplementare installata per l'energia rinnovabile;
 - RCR29 Emissioni stimate di gas a effetto serra.
6. Gli investimenti oggetto dell'agevolazione dovranno essere realizzati e localizzati nel territorio regionale siciliano.

1.2 Dotazione finanziaria

1. La dotazione finanziaria disponibile per le operazioni selezionate con il presente Avviso, come stabilito dalla Deliberazione n.126 del 31/03/2026 della Giunta Regionale, è pari a 31.215.852,36 euro.
2. Le risorse finanziarie potranno essere integrate mediante eventuali dotazioni aggiuntive nel rispetto delle caratteristiche ed entità dell'aiuto di cui al presente avviso, al fine di aumentare l'efficacia dell'intervento finanziario, tramite apposito provvedimento.

1.3 Riferimenti normativi e amministrativi dell'avviso

1. L'Avviso è emanato in attuazione della seguente normativa comunitaria, nazionale e regionale e dei relativi provvedimenti amministrativi attuativi ai quali i beneficiari dovranno conformarsi:

[DISPOSIZIONI (UE) SULLA POLITICA DI COESIONE 2021-2027]

- i. Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088;
- ii. Regolamento (UE, EURATOM) 2020/2093 del Consiglio dell'Unione Europea del 17 dicembre 2020 che stabilisce il Quadro Finanziario Pluriennale per il periodo 2021-2027;
- iii. Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione;
- iv. Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (d'ora in avanti anche "RDC");
- v. Regolamento (UE) 2023/435 Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 febbraio 2023 che modifica il regolamento (UE) 2021/241 per quanto riguarda l'inserimento di capitoli dedicati al piano REPowerEU nei piani per la ripresa e la resilienza e che modifica i regolamenti (UE) n. 1303/2013, (UE) 2021/1060 e (UE) 2021/1755, e la direttiva 2003/87/CE;
- vi. Regolamento (UE) 2024/795 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 febbraio 2024 che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP) e modifica la direttiva 2003/87/CE e i regolamenti (UE) 2021/1058, (UE) 2021/1056, (UE) 2021/1057, (UE) n.1303/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) 2021/1060, (UE) 2021/523, (UE) 2021/695, (UE) 2021/697 e(UE) 2021/241 (c.d. "STEP");
- viii. Regolamento (UE, EURATOM) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2024, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (rifusione);
- ix. Regolamento (UE) 2024/3236 del Parlamento e del Consiglio europeo del 19 dicembre 2024 che modifica i regolamenti (UE) 2021/1057 e (UE) 2021/1058 per quanto riguarda il sostegno regionale di emergenza per la ricostruzione (RESTORE);
- x. Regolamento (UE) 2025/1914 del Parlamento e del Consiglio europeo del 18 settembre 2025 che modifica i regolamenti (UE) 2021/1058 e (UE) 2021/1056 per quanto riguarda misure specifiche per affrontare le sfide strategiche nel contesto del riesame intermedio;
- xi. Comunicazione della Commissione COM(2023) 168 final del 16 marzo 2023 recante "Long-term competitiveness of the EU: looking beyond 2030";

- xii. Comunicazione della Commissione europea C/2024/3209, del 13 maggio 2024, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C del 13 maggio 2024, concernente "Nota di orientamento relativa a talune disposizioni del regolamento (UE) 2024/795 che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP)";
- xiii. Comunicazione della Commissione C(2024) 3516 final, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C del 3 giugno 2024, recante "Integrazione degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale (RAG) per la piattaforma STEP".
- xiv. REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2023/1185 DELLA COMMISSIONE del 10 febbraio 2023 che integra la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio definendo la soglia minima di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dei carburanti derivanti da carbonio riciclato e precisando la metodologia di valutazione delle riduzioni di emissioni di gas a effetto serra da carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto e da carburanti derivanti da carbonio riciclato
- xv. Regolamento delegato (UE) 2023/1184 della Commissione, del 10 febbraio 2023, che integra la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio definendo una metodologia dell'Unione che stabilisce norme dettagliate per la produzione di combustibili rinnovabili di origine non biologica
- xvi. DIRETTIVA (UE) 2024/1788 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 13 giugno 2024 relativa a norme comuni per i mercati interni del gas rinnovabile, del gas naturale e dell'idrogeno, che modifica la direttiva (UE) 2023/1791 e che abroga la direttiva 2009/73/CE.

[PR FESR SICILIA 2021-2027]

- i. Decisione C(2022) n. 9366 del 08 dicembre 2022 che ha approvato la partecipazione del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) al cofinanziamento del Programma della Regione Siciliana;
- ii. Decreto Assessoriale n. 266 del 22/11/2022 con cui l'Assessorato Territorio e Ambiente ha espresso parere favorevole alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del nuovo Programma regionale FESR, per il ciclo di programmazione 2021-2027;
- iii. Deliberazione n. 102 del 15 febbraio 2023 con la quale la Giunta regionale ha adottato il Programma Regionale FESR Sicilia 2021/2027, approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2022)9366 dell'8 dicembre 2022;
- iv. Deliberazione della Giunta regionale n. 133 del 30 marzo 2023: "Programma Regionale FESR Sicilia 2021/2027";
- v. Documento "Metodologia e criteri di selezione delle operazioni" del PR FESR Sicilia 2021-2027, approvato dal Comitato di Sorveglianza ai sensi dell'art. 40 del Regolamento (UE) 2021/1060 il 21/04/2023, come da ultimo modificato e integrato in sede di Comitato di sorveglianza del 21.11.2025;
- vi. Deliberazione n. 278 del 3 ottobre 2025 recante "Programma Regionale FESR Sicilia 2021/2027. Riprogrammazione in applicazione delle modifiche al Regolamento (UE) 2021/1058 apportate con Regolamento (UE) 2025/1914 del 18 settembre 2025 (Riprogrammazione Mid-Term Review)
- vii. DDG n. 7 del 19/01/2024 - Adozione documento "Descrizione delle funzioni e delle procedure in atto per l'Autorità di Gestione (Si.Ge.Co.)" del PR FESR Sicilia 2021-2027 e ss.mm.ii.;
- viii. DGR n. 194 del 17/06/2024 – Presa d'atto Documento di Programmazione Attuativa 2024-2027 (con Calendario inviti a presentare proposte) – PR FESR SICILIA 2021-2027 con la quale è stata approvata la programmazione attuativa del Programma e ss.mm.ii.;

- ix. Deliberazione di Giunta Regionale n. 247 del 12 luglio 2024 che apprezza la riprogrammazione del PR FESR Sicilia 2021-2027 in applicazione del Regolamento (UE) 2024/795 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 febbraio 2024 che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP)»;
- x. Nota prot. 10135 del 02/08/2024 del Dipartimento della Programmazione della Regione Siciliana avente ad oggetto disposizioni inerenti all'applicazione del principio "non arrecare danno significativo" in attuazione del PR FESR Sicilia 2021-2027;
- xi. Decisione C(2024) 7098 del 08/10/2024 della Commissione Europea che approva la riprogrammazione del PR FESR Sicilia 2021-2027 effettuata ai sensi del Regolamento (UE) 2024/795 (STEP) del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 febbraio 2024;
- xii. Deliberazione di Giunta Regionale n. 211 del 08/07/2025 che approva la Riprogrammazione del Programma Regionale FESR Sicilia 2021/2027 in applicazione del Regolamento (UE) 2024/3236 (RESTORE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 2024 che modifica i regolamenti (UE) 2021/1057 e (UE) 2021/1058 per quanto riguarda il sostegno regionale di emergenza per la ricostruzione (RESTORE). Misure straordinarie di sostegno alla ricostruzione post-catastrofi naturali;
- xiii. Deliberazione di Giunta Regionale n. 165 del 09/04/2026, con la quale è stata approvata la Base giuridica dell'aiuto associato all'Azione 2.2.4 "Promuovere la produzione, la distribuzione e gli usi finali dell'idrogeno";
- xiv. Deliberazione di Giunta Regionale n. 405 del 29/12/2025 che approva la Riprogrammazione in applicazione delle modifiche al Regolamento (UE) 2021/1058 apportate con Regolamento (UE) 2025/1914 del 18 settembre 2025 (riprogrammazione Mid-Term Review). Versione 4.1 - Approvazione;
- xv. Deliberazione di Giunta Regionale n. 55 del 10/02/2026. «PR FESR Sicilia 2021/2027. Nuova allocazione delle risorse finanziarie a seguito delle riprogrammazioni ai sensi del Regolamento (UE) 2024/3236 (RESTORE) e del Regolamento (UE) 2025/1914 (MTR) e di ulteriori rimodulazioni finanziarie»
- xvi. Deliberazione di Giunta Regionale n. 126 del 31/03/2026 «Deliberazione della Giunta regionale 10 febbraio 2026, n. 55: <PR FESR Sicilia 2021/2027. Nuova allocazione delle risorse finanziarie a seguito delle riprogrammazioni ai sensi del Regolamento (UE) 2024/3236 (RESTORE) e del Regolamento (UE) 2025/1914 (MTR) e di ulteriori rimodulazioni finanziarie>. Rettifica».;
- xvii. DDG n. 719/DRP del 17 ottobre 2025 con il quale è stata adottata la versione aggiornata del Manuale di Attuazione del PR FESR Sicilia 2021-2027;
- xviii. Deliberazione n. 290 del 31/05/2022 con la quale la Giunta Regionale ha apprezzato il documento "Strategia Regionale dell'Innovazione per la specializzazione Intelligente S3 Sicilia - Aggiornamento per il periodo di programmazione 2021-2027" redatto dal Dipartimento regionale delle Attività Produttive, condiviso e proposto dall'Assessore regionale per le attività produttive;
- xix. Comitato di Sorveglianza del 21 novembre 2025, nel corso del quale si è provveduto all'approvazione del documento "Metodologia e criteri di selezione delle operazioni del PR FESR Sicilia 2021-2027.

[AIUTI DI STATO]

- i. Raccomandazione della Commissione n. 361 del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese;
- ii. Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli artt. 107 e 108 del

- Trattato sul funzionamento dell'Unione europea pubblicato in GUCE L 187 del 26 giugno 2014 e ss. mm. ii. (d'ora in avanti anche "GBER" o "RGE");
- iii. Regolamento (UE) 2023/1315 della Commissione del 23 giugno 2023 recante modifica del regolamento (UE) n. 651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e del regolamento (UE) 2022/2473 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
 - iv. Comunicazione della Commissione C(2022) 481 final del 27 gennaio 2022, recante "Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia 2022" (cd. "CEEAG"), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 80 del 18 febbraio 2022;
 - v. Carta degli Aiuti Italia 2022-2027 come modificata dalla Commissione Europea da ultimo con la Decisione C(2024)6797 final del 3 ottobre 2024 avente ad oggetto la maggiorazione delle intensità di aiuto per gli investimenti contemplati dal Reg. UE n. 2024/795 (Regolamento STEP);
 - vi. Regolamento (UE) 2015/1588 del Consiglio, del 13 luglio 2015, sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali (versione codificata);
 - vii. Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (versione codificata);
 - viii. Legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea", e in particolare l'art. 52, in materia di Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA);
 - ix. Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 31 maggio 2017, n. 115, recante il Regolamento sul funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della Legge 24 dicembre 2012, n. 234.

[ALTRI ATTI AMMINISTRATIVI E NORMATIVA NAZIONALE/REGIONALE]

- i. Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii., recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso;
- ii. Decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 123 recante "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese";
- iii. Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 recante Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- iv. Titolo XIII – Disposizioni procedurali per l'erogazione degli aiuti della Legge Regionale n. 32 del 23 dicembre 2000;
- v. Decreto Ministro Attività produttive 18 aprile 2005 recante Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione delle PMI;
- vi. Decreto legislativo n. 82/2005 recante "Codice dell'amministrazione digitale";
- vii. Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati - "GDPR");
- viii. Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali", come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101;

- ix. Legge Regione Siciliana 5 aprile 2011 n. 5 – Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l'efficienza, l'informatizzazione della pubblica amministrazione e l'agevolazione delle iniziative economiche. Disposizioni per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità organizzata di stampo mafioso. Disposizioni per il riordino e la semplificazione della legislazione regionale;
- x. Legge 11/11/2011, n. 180, recante "Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese";
- xi. Decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1 convertito dalla Legge 24 marzo 2012 n. 27 "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività";
- xii. Decreto legislativo 14/03/2013, n. 33, recante il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, e in particolare, l'articolo 26, relativo agli obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati e l'articolo 27, relativo agli obblighi di pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari;
- xiii. Legge Regione Siciliana n. 8 del 17 maggio 2016 recante "Disposizioni per favorire l'economia. Norme in materia di personale. Disposizioni varie";
- xiv. Delibera del CIPE n. 63 del 26/11/2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del Codice Unico di Progetto (CUP);
- xv. Legge regionale 21 maggio 2019, n. 7, recante "Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa";
- xvi. Decreto-legge 24/02/2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21/04/2023, n. 41 recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune", per quanto attiene alle disposizioni relative all'apposizione del CUP sulle fatture relative all'acquisizione di beni e servizi oggetto di incentivi pubblici alle attività produttive, erogati a qualunque titolo o in qualunque forma da una Pubblica Amministrazione, anche per il tramite di altri soggetti pubblici o privati, o in qualsiasi modo ad essi riconducibili;
- xvii. Legge 27/10/2023, n. 160, recante "Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese e disposizioni di semplificazione delle relative procedure, nonché in materia di termini di delega per la semplificazione dei controlli sulle attività economiche";
- xviii. Legge Regionale 20 novembre 2008, n. 15 "Misure di contrasto alla criminalità organizzata", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 54 del 24/11/2008;
- xix. Circolare dell'8 gennaio 2025, n. 1 in materia di apposizione del codice unico progetto (CUP) alle fatture per gli acquisti di beni e servizi oggetto di incentivi pubblici. Articolo 5, commi 6, 7 e 8, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41;
- xx. Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 30 gennaio 2025, n. 18 "Regolamento recante modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione dei rischi catastrofali ai sensi dell'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2023, n. 213";
- xxi. Decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 2025, n. 66 "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità della spesa per i programmi cofinanziati dai fondi per la politica di coesione e dagli altri fondi europei a gestione concorrente di cui al Regolamento (UE) 2021/1060 per il periodo di programmazione 2021/2027" pubblicato in GURI n. 105 del 08.05.2025;

- xxii. Deliberazione della Giunta regionale n. 176 del 10/06/2025 recante “Programmazione risorse PR FESR Sicilia 2021/2027 e FSC 2021/2027. Accordo di Programma tra la Regione Siciliana, il MIMIT e l’Agenzia Nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa – INVITALIA S.p.A. finalizzato all’attivazione del cofinanziamento regionale delle iniziative avviate a valere sugli strumenti agevolativi nazionali denominati ‘Contratti di Sviluppo’ e schema di Convenzione per l’identificazione del MIMIT-DGIAI quale Organismo Intermedio”;
- xxiii. Deliberazione della Giunta regionale n. 126 del 06/05/2025 recante “PR FESR Sicilia 2021/2027. Accordo di Programma tra la Regione Siciliana, il MIMIT, l’Agenzia Nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. – INVITALIA e la società STMicroelectronics finalizzato a consentire alla Regione Siciliana il cofinanziamento di programmi di investimento industriale mediante il ricorso allo strumento agevolativo dei Contratti di Sviluppo”;
- xxiv. Deliberazione n. 176 del 10 giugno 2025 recante “Programmazione risorse PR FESR Sicilia 2021/2027 e FSC 2021/2027. Accordo di Programma tra la Regione Siciliana, il MIMIT e l’Agenzia Nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa – INVITALIA
- xxv. S.p.A. finalizzato all’attivazione del cofinanziamento regionale delle iniziative avviate a valere sugli strumenti agevolativi nazionali denominati 'Contratti di Sviluppo' e schema di Convenzione per l’identificazione del MIMIT-DGIAI quale Organismo Intermedio”;
- xxvi. D.D.G. n. 701 del 15/04/2026(di variazione dell’Accertamento di cui al D.D.G. n.196 del 12/02/2025) con il quale è stato accertato in entrata sul capitolo 8320, per gli esercizi finanziari 2025, 2026, 2027, l’importo complessivo di € 20.708.596,22, sul capitolo 8321 per gli esercizi finanziari 2025, 2026, 2027, l’importo complessivo di € 7.354.454,74, sul capitolo 8530 per gli esercizi finanziari 2025, 2026, 2027, l’importo complessivo di € 1.576.400,52, per l’intervento relativo all’Azione 2.2.4 – Priorità 0002 – Obiettivo Specifico “RSO2.2.
- xxvii. Deliberazione n. 344 del 10 novembre 2025 «Piano Energetico Ambientale della Regione Siciliana – P.E.A.R.S. Aggiornamento 2030»
- xxviii. D.A. n. 15/GAB del 14 luglio 2022 con il quale è stato istituito l’"Osservatorio regionale sull’idrogeno";
- xxix. Deliberazione n. 47 del 29 gennaio 2021. “Candidatura della Regione Siciliana ad ospitare la sede del Centro Nazionale di Alta Tecnologia per l’Idrogeno- Linee guida per lo sviluppo della strategia dell’idrogeno–Integrazione e sviluppo delle previsioni del Piano Energetico Ambientale della Regione Siciliana (PEARS) – Apprezzamento”.

[NORMATIVA UE E NAZIONALE DI SETTORE — IDROGENO ED ENERGIA]

- i. Direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell’energia da fonti rinnovabili, e abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio;
- ii. Regolamento (UE) 2024/1789 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, sui mercati interni del gas rinnovabile, del gas naturale e dell’idrogeno, che modifica i regolamenti (UE) n. 1227/2011, (UE) 2017/1938, (UE) 2019/942 e (UE) 2022/869 e la decisione (UE) 2017/684 e abroga il regolamento (CE) n. 715/2009;
- iii. Regolamento (UE) 2023/1804 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2023, sulla realizzazione di un’infrastruttura per i combustibili alternativi e che abroga la direttiva 2014/94/UE;
- iv. Regolamento (UE) 2022/869 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2022, sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee;

- v. Decisione delegata (UE) 2024/1745 della Commissione, del 7 marzo 2024, che modifica il regolamento (UE) 2022/869 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco dei progetti di interesse comune e dei progetti di interesse reciproco dell'Unione;
- vi. Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili", e in particolare le disposizioni in materia di idrogeno rinnovabile, semplificazioni autorizzative per gli elettrolizzatori e cumulabilità degli incentivi (artt. 23 e ss.);
- vii. Decreto legislativo 9 gennaio 2026, n. 5, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili, e abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio", pubblicato in G.U. n. 15 del 20 gennaio 2026, in vigore dal 4 febbraio 2026, che modifica strutturalmente il D.Lgs. 199/2021 introducendo, tra l'altro, target settoriali specifici sull'idrogeno (42% di RFNBO sul totale dell'idrogeno utilizzato a fini energetici nell'industria al 2030, con crescita al 60% al 2035; 1% di idrogeno verde sui consumi finali del settore trasporti al 2030);
- viii. Decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, recante "Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi";
- ix. Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC), aggiornamento 2024, trasmesso alla Commissione europea ai sensi del Regolamento (UE) 2018/1999;
- x. Strategia Nazionale Idrogeno, adottata dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) e presentata il 26 novembre 2024.

[NORMATIVA DI SETTORE CON RIFERIMENTO ALL'OS/AZIONE]

- i. Comunicazione 2021/C 373/01 (Climateproofing) finalizzata ad assicurare l'adattamento al cambiamento climatico delle infrastrutture, fornendo orientamenti tecnici per gli investimenti in infrastrutture a prova di clima per il periodo di programmazione 2021-2027;
- ii. Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici (PNAC) approvato dal Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) con decreto n. 434 del 21 dicembre 2023.

2 Destinatari/beneficiari e requisiti di ammissibilità

2.1 Destinatari/beneficiari

1. Sono eleggibili al sostegno finanziario pubblico di cui al presente Avviso le imprese di qualsiasi dimensione in forma singola o le aggregazioni con altri soggetti co-proponenti nella forma di: ATI/ATS/RTI, Gruppo Europeo di Interesse Economico (GEIE), consorzi, società consortili, società cooperative e contratti di rete. Le aggregazioni dovranno essere composte da non più di cinque componenti. Sia nella partecipazione in forma singola che in forma aggregata ogni soggetto dovrà essere in possesso dei requisiti previsti al successivo par. 2.2. Nel caso in cui il soggetto che presenta l'istanza si configuri quale aggregazione di imprese con soggettività giuridica il soggetto beneficiario è l'aggregazione stessa e non i singoli soggetti che ne fanno parte, pertanto, i requisiti di cui al successivo par. 2.2 devono essere posseduti in proprio dall'aggregazione.
2. E' consentito alle aggregazioni non ancora costituite di presentare istanza di accesso alle agevolazioni del presente Avviso. Le stesse dovranno, a pena di decadenza dal diritto a ricevere le agevolazioni, provvedere a costituirsi in una delle forme giuridiche, senza soggettività giuridica, di cui al comma precedente entro i termini assegnati dall'Amministrazione Regionale di cui al successivo par. 2.3.

Ciascuna impresa, sia in forma singola che nelle aggregazioni come definite al comma 1, può presentare o concorrere alla formulazione di un'unica domanda di accesso alle agevolazioni nell'ambito del presente Avviso, a pena di inammissibilità di tutti i progetti presentati. La medesima causa di inammissibilità si applica anche nel caso in cui lo stesso soggetto partecipi, direttamente o indirettamente, a più proposte progettuali tramite altre entità con le quali esista un rapporto di controllo o di collegamento ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile.

3. Non sono, in ogni caso, ammissibili ai benefici del presente Avviso le imprese il cui capitale (o quote di esso) sia intestato a società fiduciarie. Tale esclusione si applica sia all'impresa proponente che alle imprese controllanti l'impresa proponente.
4. In deroga a quanto disposto dal comma precedente, sono considerate ammissibili ai benefici del presente Avviso le imprese il cui capitale sociale (o quote di esso) sia intestato a società fiduciarie autorizzate ai sensi del D.M. 16.1.1995, il cui elenco ufficiale è gestito dal MIMIT.

2.2 Requisiti di ammissibilità

1. Possono partecipare al presente avviso pubblico anche gli operatori economici aventi sede legale in uno Stato membro dell'Unione Europea o in Paesi terzi, purché in possesso di requisiti equivalenti a quelli richiesti per l'iscrizione al Registro delle Imprese italiano. A tal fine, l'operatore economico estero dovrà produrre idonea documentazione attestante l'iscrizione in un registro professionale o commerciale equivalente nel Paese di origine, rilasciata dall'autorità competente, corredata da traduzione giurata in lingua italiana. La documentazione dovrà contenere almeno le seguenti informazioni:

- Denominazione o ragione sociale
- Forma giuridica
- Sede legale
- Oggetto sociale
- Numero di iscrizione e data di registrazione
- Autorità competente che ha rilasciato l'iscrizione

In caso di dubbi sull'equivalenza della documentazione, l'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di richiedere chiarimenti o integrazioni.

2. Il richiedente dovrà possedere, alla data di presentazione della domanda, i seguenti requisiti di ammissibilità:
 - a) Essere costituito nella forma di Società di Capitali ed iscritto, come Attivo, nel registro delle imprese della CCIAA territorialmente competente;
 - b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non trovarsi in stato di liquidazione giudiziale, concordato preventivo (ad eccezione del concordato con continuità aziendale in forma diretta o indiretta, per il quale sia già stato adottato il decreto di omologazione previsto dall'art. 112 e seguenti del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza), e ogni altra procedura concorsuale prevista dal Decreto legislativo 14/2019, così come modificato ai sensi del D.lgs. 83/2022, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;
 - c) trovarsi in regime di contabilità ordinaria (solo per le imprese soggette alla disciplina fiscale nazionale);
 - d) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori o essere in possesso della certificazione che attesti la sussistenza e l'importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti della Regione Siciliana di importo pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte del medesimo soggetto (DURC). Il soggetto richiedente che, al momento della presentazione della domanda, non abbia sede o unità operativa in Sicilia, ma in altro Stato dell'UE è tenuto a produrre la documentazione equipollente al DURC, secondo la legislazione del Paese di appartenenza;

- e) non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti dichiarati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;
- f) non essere stato destinatario, nei tre anni precedenti alla data di presentazione della domanda preliminare di accesso alle agevolazioni, di provvedimenti di revoca di agevolazioni pubbliche ad eccezione di quelli derivanti da rinunce da parte delle imprese;
- g) essere in regola con la normativa antimafia di cui al D.lgs. 159/2011 e ss.mm.ii.;
- h) possedere la capacità economico-finanziaria in relazione al progetto da realizzare che dovrà essere comprovata nella misura stabilita nella quota di cofinanziamento comprensiva di IVA e dovrà essere documentata mediante Lettera di Attestazione Bancaria (come da allegato c) al presente Avviso) o da Certificazione di Revisore Contabile (come da allegato c) bis al presente Avviso) a corredo della domanda di partecipazione;
- i) possedere la capacità operativa ed amministrativa in relazione al progetto da realizzare, anche in relazione al possesso di idonee competenze e qualificazioni professionali in capo al personale di cui si prevede l'impiego nella realizzazione delle attività del progetto candidato alle agevolazioni¹;
- j) possedere la capacità di contrarre con la pubblica amministrazione, nel senso che nei confronti del Beneficiario non sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lett. c), del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e ss.mm.ii., o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
- k) avere sede o impegnarsi ad attivare l'unità produttiva/locale presso cui si prevede di realizzare il programma di investimenti dell'intervento nel territorio regionale. Per le imprese prive di sede o unità operativa in Sicilia al momento della presentazione della domanda preliminare di accesso alle agevolazioni, detto requisito deve sussistere non più tardi della data di liquidazione della prima rata dell'aiuto;
- l) Non operare in modo prevalente in uno dei settori esclusi dall'Avviso ovvero codici ATECO ricadenti nei settori della «produzione primaria di prodotti agricoli», ovvero la produzione di prodotti del suolo e dell'allevamento, della pesca e dell'acquacoltura di cui all'Allegato I del Trattato UE; Settori esclusi in base all'articolo 7 del Regolamento (UE) 2021/1058 (c.d. "Regolamento FESR") e s.m.i..
- m) non trovarsi in una delle condizioni di difficoltà così come le stesse sono definite all'Art. 2, punto 18 lett. da a) ad e) del Reg. 651/2014 e s.m.i.;
- n) non risultare associato o collegato con altra impresa richiedente l'aiuto all'interno dell'aggregazione, secondo la definizione che di associazione e collegamento è disposta in Allegato 1 al Reg. 651/2014;
- o) non essere stato destinatario, nei tre anni precedenti alla data di presentazione della domanda preliminare di accesso alle agevolazioni, di procedimenti amministrativi connessi ad atti di revoca per violazione del divieto di distrazione dei beni, di mantenimento dell'unità produttiva localizzata in Sicilia, per accertata grave negligenza nella realizzazione dell'investimento e/o nel mancato raggiungimento

¹ La capacità operativa può essere valutata sulla base di qualsiasi informazione o documento richiesto al beneficiario. In particolare, l'ipotesi qui formulata, è che tale capacità sia ordinariamente "dichiarata" dal beneficiario e rilevabile sulla base della documentazione prodotta a corredo della domanda. Nel caso di operazioni di maggiore complessità, è possibile far ricorso alla richiesta di ulteriori documenti ed informazioni che consentano una più approfondita valutazione. Si veda anche quanto all'Art. 191 par. 4 della proposta di modifica del regolamento finanziario della Commissione, COM(2016) 605. La disposizione così recita: "Financial and operational capacity shall be verified in particular on the basis of an analysis of any information or supporting documents referred to in Article 189. If no supporting documents were requested in the call for proposals and if the authorizing officer responsible has doubts about the financial or operational capacity of an applicant, he shall request it to provide any appropriate documents. In case of partnerships the verification shall be performed in accordance with paragraph 6 of Article 126." qui formulata, è che tale capacità sia ordinariamente "dichiarata" dal beneficiario e rilevabile sulla base della documentazione prodotta a corredo della domanda. Nel caso di operazioni di maggiore complessità, è possibile far ricorso alla richiesta di ulteriori documenti ed informazioni che consentano una più approfondita valutazione. Si veda anche quanto all'Art. 191 par. 4 della proposta di modifica del regolamento finanziario della Commissione, COM(2016) 605. La disposizione così recita: "Financial and operational capacity shall be verified in particular on the basis of an analysis of any information or supporting documents referred to in Article 189. If no supporting documents were requested in the call for proposals and if the authorizing officer responsible has doubts about the financial or operational capacity of an applicant, he shall request it to provide any appropriate documents. In case of partnerships the verification shall be performed in accordance with paragraph 6 of Article 126."

degli obiettivi prefissati dall'iniziativa, per carenza dei requisiti essenziali, per irregolarità della documentazione prodotta, comunque imputabile al soggetto beneficiario, e non sanabile, oltre che nel caso di indebita percezione, accertata con provvedimento giudiziale, e, in caso di aiuti rimborsabili, per mancato rispetto del piano di rientro;

- p) possedere capacità di contrarre ovvero non essere stato destinatario di sanzione interdittiva o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione; non essere stato destinatario di provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale o di provvedimenti interdittivi, intervenuti nell'ultimo biennio, alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni e alla partecipazione alle gare pubbliche, secondo quanto risultante dai dati in possesso dell'Osservatorio dei Lavori Pubblici;
 - q) non essere impresa i cui legali rappresentanti o amministratori, alla data di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, siano stati condannati con sentenza passata in giudicato o non essere stato destinatario di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale del legale rappresentante;
 - r) Essere in regola con gli obblighi previsti dal Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 30 gennaio 2025, n. 18 "Regolamento recante modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione dei rischi catastrofali ai sensi dell'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2023, n. 213";
 - s) osservare gli obblighi dei contratti collettivi di lavoro e rispettare la normativa in materia di:
 - i) prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e delle malattie professionali;
 - ii) salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - iii) inserimento dei disabili;
 - iv) pari opportunità;
 - v) contrasto del lavoro irregolare e riposo giornaliero e settimanale;
 - vi) tutela dell'ambiente.
 - t) non avere in precedenza usufruito di altri finanziamenti pubblici finalizzati alla realizzazione, anche parziale, delle stesse attività previste nel progetto;
 - u) appartenere alle classi dimensionali di impresa ammissibili a contributo;
3. Per le imprese prive di sede o unità operativa in Sicilia, al momento della presentazione della domanda preliminare di accesso alle agevolazioni, i requisiti di cui alla lettera a) del comma precedente sono dichiarati sotto forma di impegno e devono essere dimostrati prima dell'erogazione del primo pagamento del contributo concesso.
4. Il richiedente avente sede legale all'estero e privo di sede o unità operativa in Sicilia, al momento della presentazione della domanda, deve dichiarare il possesso dei requisiti richiesti dall'Avviso o di requisiti equipollenti, secondo le norme del Paese di appartenenza, e produrre la relativa documentazione secondo la legislazione del Paese di appartenenza. In caso di dubbi sull'equivalenza della documentazione, l'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di richiedere chiarimenti o integrazioni;
5. Il possesso dei requisiti di cui al presente paragrafo è attestato dal richiedente mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;
6. Nel caso in cui il richiedente risulti iscritto nell'elenco delle "Imprese con rating di legalità" non è richiesta la dichiarazione del possesso dei requisiti di cui ai punti o), p) e u) del precedente comma 1.

2.3 Accordo di partenariato

1. Nel caso di progetti presentati da raggruppamenti di imprese il partenariato deve essere formalizzato mediante la costituzione di ATI/ATS/RTI, Gruppo Europeo di Interesse Economico (GEIE), consorzi, società consortili, società cooperative e contratti di rete (Contratto o Soggetto);

2. L'Accordo di partenariato disciplina i ruoli e le responsabilità dei singoli partner. In particolare, l'Atto costitutivo deve prevedere espressamente:
 - a) l'indicazione di uno dei partner quale soggetto capofila, incaricato di intrattenere i rapporti con l'Amministrazione regionale lungo tutto il periodo intercorrente tra la data di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni ed il completamento delle attività istruttorie da parte della stessa Amministrazione;
 - b) la responsabilità solidale di tutti i partner nei confronti della Regione Siciliana, per quanto riguarda l'esecuzione del progetto, per tutta la durata del procedimento amministrativo di controllo e pagamento;
 - c) l'indicazione del ruolo di ciascun partner nella realizzazione del progetto.
3. Il soggetto capofila deve essere autorizzato in particolare a:
 - a) rappresentare, a tutti gli effetti di legge, i componenti dell'aggregazione di imprese nella gestione dei rapporti e dei flussi informativi e documentali da e per l'Amministrazione regionale lungo tutto il periodo intercorrente tra la data di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni ed il completamento delle attività istruttorie da parte della stessa Amministrazione;
 - b) coordinare la predisposizione di tutta la documentazione richiesta dall'Avviso e dagli atti ad esso conseguenti e curarne la trasmissione;
 - c) coordinare i flussi informativi e documentali verso la Regione Siciliana fino alla formalizzazione dell'eventuale provvedimento di concessione delle agevolazioni.
4. I GEIE, le Reti-soggetto, i Consorzi e le Società cooperative o consortili applicano la disciplina di impresa e, pertanto, devono essere già costituiti ai fini della concessione delle agevolazioni alla data di presentazione delle domande. Qualora, nel caso sia prescelta come modalità di partecipazione una tipologia di aggregazione senza personalità giuridica e la costituzione formale dell'aggregazione non sia avvenuta precedentemente alla presentazione della domanda di aiuto (raggruppamento costituendo), i partner del progetto devono presentare, a pena di inammissibilità, una dichiarazione di intenti (Allegato b) al modulo di domanda di ammissione a finanziamento) alla costituzione del partenariato così come previsto dal par. 4.4 dell'Avviso. L'atto costitutivo (notarile) dell'Aggregazione deve essere trasmesso entro 60 giorni dalla notifica dell'ammissione a finanziamento di cui al di cui al successivo paragrafo 4.9.
5. Qualora la costituzione formale dell'aggregazione di imprese sia avvenuta precedentemente alla presentazione della domanda di aiuto (raggruppamento già costituito), le prescrizioni di cui ai commi precedenti devono essere specificate in un contratto integrativo che le parti accludono, a pena di irricevibilità, alla domanda di accesso alle agevolazioni.
6. Come detto nel precedente paragrafo 2.3.4 i GEIE, le Reti-soggetto, i Consorzi e le Società cooperative o consortili applicano la disciplina di impresa e, pertanto, devono essere già costituiti ai fini della concessione delle agevolazioni. I pagamenti sono effettuati ai GEIE, alla Rete-soggetto, al Consorzio ed alle Società cooperative o consortili.
7. Nel caso di RTI/ATS/Rete contratto, i pagamenti sono effettuati alle singole imprese aderenti al raggruppamento, ciascuno per la propria quota-parte; le fatture dovranno essere intestate a ciascuna impresa come da piano finanziario approvato.

3 Interventi finanziabili e spese ammissibili

3.1 Progetti ammissibili

1. I soggetti di cui al paragrafo 2.1 che intendono realizzare un progetto d'investimento sul territorio della Regione Siciliana in forza delle agevolazioni previste dal presente Avviso, presentano, insieme alla domanda di cui al paragrafo 4.1 una specifica proposta progettuale, corredata di tutta la documentazione di cui al paragrafo 4.4.
2. In linea con quanto previsto dall'Azione 2.2.4, l'Avviso supporta la realizzazione di progetti volti alla produzione di idrogeno rinnovabile associati ad investimenti lungo tutta la filiera dell'idrogeno dalla

produzione e relative attrezzature all'utilizzo dell'idrogeno per gli usi industriali. Nello specifico potranno essere realizzate le seguenti tipologie di intervento:

- A. **impianti di produzione di idrogeno rinnovabile** comprensivi di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabile funzionali alla produzione di idrogeno con eventuali sistemi di accumulo/stoccaggio dell'energia prodotta e sistemi di compressione e stoccaggio dell'idrogeno (finalizzati allo stoccaggio di idrogeno rinnovabile);
- B. **Interventi di conversione di impianti di produzione:** conversione degli impianti produttivi all'utilizzo dell'idrogeno, compresa l'installazione di nuovi impianti/macchinari alimentati ad idrogeno.
- C. **progetti connessi all'uso dell'idrogeno**, anche in termini di filiera, in settori di particolare valenza territoriale e/o settoriale.

La proposta progettuale dovrà prevedere obbligatoriamente un intervento connesso alla produzione di idrogeno rinnovabile (tipologia A) al quale potranno essere associati interventi di cui alle tipologie B e C (interventi facoltativi).

Gli impianti utilizzati per la produzione dell'idrogeno rinnovabile devono avere un consumo specifico di energia elettrica pari o inferiore a 58 MWh/tonH₂. Pena inammissibilità dell'intervento l'approvvigionamento dell'elettricità rinnovabile per l'elettrolizzatore deve rispettare i criteri del Regolamento Delegato (UE) 2023/1184, inclusi i relativi requisiti di addizionalità e correlazione temporale e geografica.

Le emissioni di CO₂ eq. per la produzione dell'idrogeno devono essere pari o inferiori a 3 tCO₂eq/tonH₂.

In caso di installazione di uno o più elettrolizzatori gli stessi dovranno avere una potenza nominale complessiva non inferiore ad 1 MW e non superiore a 10 MW.

Gli impianti di produzione di elettricità da fonte rinnovabile funzionali alla produzione dell'idrogeno rinnovabile, dovranno rispettare i seguenti requisiti:

1. devono essere direttamente connessi agli elettrolizzatori (sottesi allo stesso POD della rete elettrica).
2. avere una potenza elettrica nominale complessiva degli impianti non deve essere inferiore alla potenza elettrica nominale complessiva degli elettrolizzatori.
3. eventuali apparecchiature per l'accumulo/stoccaggio dell'energia elettrica devono essere installate e messe in funzione contemporaneamente agli impianti di produzione di energia collegati direttamente e assorbire almeno il 75% dell'energia dagli impianti di produzione di energia rinnovabile collegati direttamente, su base annua.

I progetti non dovranno prevedere interventi obbligatori (ad es. prescrizioni derivanti da leggi in materia ambientale, da provvedimenti di autorizzazione etc.) e/o necessari a conformarsi a norme dell'Unione già in vigore. Possono essere agevolati interventi finalizzati a conformarsi a norme dell'Unione Europea adottate ma non ancora in vigore a condizione che l'intervento sia realizzato e completato almeno diciotto mesi prima che le norme entrino in vigore.

Nel caso di impianti di produzione da bio-idrogeno, dovranno essere rispettati i seguenti requisiti:

- Conformità ai criteri di sostenibilità di cui all'art. 42 del D.lgs n. 199 del 2021;
- Produrre idrogeno attraverso reforming di biogas/biometano in area posta entro 10 km dal perimetro di trattamento delle biomasse;
- Nel caso di impianti di produzione da biogas è ammissibile la realizzazione dell'impianto di upgrading del biogas a biometano a condizione che il biometano così prodotto sia interamente destinato alla produzione di bioidrogeno.

Nel caso di interventi di cui alla lettera B (Interventi di conversione di impianti di produzione) dovrà essere dimostrato, nel corso della relazione progettuale, che l'attuazione del progetto comporta un aumento della tutela ambientale delle attività del beneficiario, ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014, art. 36.2.

Potranno essere finanziati, nell'ambito dei progetti di utilizzo dell'idrogeno, iniziative connesse alla costruzione, l'installazione, l'ammodernamento o l'ampliamento di infrastrutture di ricarica o di rifornimento non accessibili al pubblico. Non potranno essere agevolati, ai sensi del presente Avviso, investimenti relativi alle infrastrutture di ricarica e rifornimento nei porti.

3. Gli interventi oltre a rispettare quanto indicato al precedente punto 2, devono, pena l'inammissibilità:
- a) Essere conformi alle prescrizioni di cui agli art.ii. 36, 36 bis e 41 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e ss.mm.ii.;
 - b) essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di accesso all'agevolazione² e, comunque, pena la revoca, non oltre 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica del provvedimento di concessione dell'aiuto;
 - c) garantire il rispetto del principio "non arrecare un danno significativo all'ambiente" (DNSH) ai sensi dell'art. 9, par. 4, del Reg. (UE) 2021/1060 e dell'art. 17 del Reg. (UE) 2020/852, secondo le metodologie definite dall'Autorità di Gestione in coerenza con la nota EGESIF_21-0025-00 del 27/09/2021, con gli Allegati I e II del Regolamento delegato (UE) 2021/2139 e con la Nota prot. 10135 del 02/08/2024 del Dipartimento della Programmazione della Regione Siciliana, nonché, per gli investimenti in infrastrutture la cui durata attesa è di almeno cinque anni, il requisito di immunizzazione dagli effetti del cambiamento climatico ("climateproofing") di cui all'art. 73, par. 2, lett. j), del Reg. (UE) 2021/1060, nelle modalità previste dalla Comunicazione della Commissione 2021/C 373/01 e dagli "Indirizzi per la verifica dei progetti infrastrutturali per il periodo 2021-2027" di cui alla nota DPcoe-0006204-P del 09/10/2023. Le verifiche e la documentazione a comprova sono disciplinate nell'Appendice 3 "DNSH e verifica climatica" e nel Manuale per l'attuazione del Programma, che il proponente è tenuto a osservare nelle fasi di proposizione, rendicontazione e monitoraggio dell'intervento;
 - d) Essere corredati da un'analisi energetica ex ante in grado di dimostrare l'efficacia degli interventi in termini di risparmio energetico e/o di riduzione delle emissioni climalteranti (In linea con il relativo Regolamento Delegato 2023/1185 nel caso di RFNBO) sottoscritta da un tecnico in possesso di idonei requisiti professionali;
 - e) Possedere coerenza con le strategie regionali in campo energetico contenute negli strumenti di pianificazione settoriale attualmente vigenti;
 - f) Prevedere all'interno dell'iniziativa progettuale produzione di idrogeno da fonte rinnovabile (Tipologia di Intervento A);
 - g) In caso di presenza di interventi di trasporto di idrogeno il rispetto dei vincoli dell'articolo 7.1(h)ii del Reg 2021/1058 e dell'AdP;
 - h) essere realizzati in unità locali situate nel territorio della Regione Siciliana regolarmente censite presso la CCIAA competente per territorio. L'unità locale, qualora non operativa al momento della presentazione della domanda di accesso all'agevolazione, dovrà risultare nella piena disponibilità del soggetto beneficiario, con le caratteristiche previste dal presente Avviso, alla data di liquidazione della prima quota del contributo. La stessa unità operativa dovrà risultare pienamente e regolarmente operativa, a pena di revoca integrale delle agevolazioni, prima della presentazione della richiesta di erogazione del saldo delle agevolazioni di spettanza del soggetto beneficiario;

² Si applica la definizione di "avvio dei lavori" di cui all'Art. 2 punto 23 del Reg. 651/2014 e s-m-i-che si seguito si riporta: "avvio dei lavori: "la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori. In caso di acquisizioni, per «avvio dei lavori» si intende il momento di acquisizione degli attivi direttamente collegati allo stabilimento acquisito

- i) essere completati entro 24 mesi dalla data di notifica del provvedimento di concessione dell'aiuto; entro tale termine tutte le spese devono essere fatturate e pagate dal beneficiario. I programmi dovranno essere comunque completati, organici e funzionali entro i termini regolamentari previsti dalla pertinente normativa unionale applicabile tempo per tempo vigente. L'avvio dei lavori in data successiva alla presentazione della domanda e antecedente all'adozione del decreto di concessione provvisoria è una facoltà a completo beneficio del richiedente e non influisce sul termine finale stabilito per la realizzazione del programma di investimento, come previsto nel cronogramma allegato alla domanda di partecipazione al presente Avviso.
 - j) per le Grandi Imprese la concessione delle agevolazioni è subordinata all'accertamento del rispetto di quanto stabilito dall'articolo 6 del regolamento (UE) 651/2014 (effetto incentivazione).
4. La proposta progettuale deve illustrare nel dettaglio:
- le varie fasi del progetto d'investimento;
 - un cronoprogramma con indicazione dei mesi necessari per la conclusione dell'intervento a partire dalla data di avvio;
 - le modalità di realizzazione, finanziarie e gestionali dell'investimento, incluso l'impegno a soddisfare le condizioni tecniche di applicabilità derivanti dal GBER incluso. per l'idrogeno rinnovabile elettrolitico, il rispetto dei criteri RFNBO del Regolamento Delegato (UE) 2023/1184.
- La proposta dovrà inoltre contenere tutte le indicazioni richieste dagli Allegati all'Avviso e dalle modalità di presentazione della domanda così come indicato nei successivi paragrafi 4.2, 4.3 e 4.4.
5. Sono considerati **non ammissibili e pertanto non eleggibili** alle agevolazioni di cui al presente Avviso i programmi di investimento aventi ad oggetto lo svolgimento di attività e/o la realizzazione di prodotti/servizi ricadenti nei seguenti settori di esclusione previsti dalla vigente normativa comunitaria:
- Settori esclusi ai sensi dell'art. 7 del Reg. UE n. 2021/1058;
 - codici ATECO ricadenti nei settori della «produzione primaria di prodotti agricoli», ovvero la produzione di prodotti del suolo e dell'allevamento, della pesca e dell'acquacoltura di cui all'Allegato I del Trattato UE.

3.2 Massimali d'investimento

1. Il costo totale ammissibile del progetto presentato a valere sul presente Avviso non deve essere inferiore a € 1.000.000,00. Nel caso di progetti proposti da aggregazioni di imprese la soglia minima progettuale potrà essere conseguita come sommatoria degli interventi dei singoli partner di progetto.
2. Non è prevista una soglia massima di investimento; il contributo massimo riconoscibile, per singolo progetto (anche in aggregazione), è pari a € 10.000.000,00.

3.3 Spese ammissibili

1. Le spese ammissibili a contributo sono le seguenti³:

³ Ai fini di una migliore individuazione delle spese ammissibili sarà fondamentale attenersi a quanto riportato dal Regolamento (UE) n. 651/2014 in relazione ai seguenti artt.:

Art. 36: investimenti in attrezzature e macchinari che utilizzano idrogeno e alle infrastrutture di trasporto dell'idrogeno calcolati secondo il paragrafo 4 del medesimo articolo;

Art. 36 bis: I costi ammissibili corrispondono ai costi di costruzione, installazione, ammodernamento o ampliamento dell'infrastruttura di ricarica o di rifornimento. Tali costi possono includere i costi dell'infrastruttura di ricarica o di rifornimento propriamente detta e delle relative attrezzature tecniche, l'installazione o l'ammodernamento di componenti elettrici o di altro tipo, compresi i cavi elettrici e i trasformatori, necessari per collegare l'infrastruttura di ricarica o di rifornimento alla rete o a unità locali di produzione o stoccaggio di energia elettrica o idrogeno, così come le opere di ingegneria civile, gli adeguamenti di terreni o strade, i costi di installazione e i costi sostenuti per ottenere le relative autorizzazioni;

Art. 41: I costi ammissibili sono i costi complessivi dell'investimento. Gli aiuti agli investimenti possono coprire infrastrutture dedicate per la trasmissione o la distribuzione di idrogeno rinnovabile, nonché impianti di stoccaggio dell'idrogeno rinnovabile.

Opere edili: Costi relativi a lavori edilizi strettamente connessi agli interventi. Tali costi sono finanziabili a condizione che il soggetto proponente disponga di un idoneo titolo giuridico debitamente registrato che lo immetta nella disponibilità effettiva dell'immobile oggetto dell'intervento e che ne garantisca la disponibilità almeno per 5 anni dalla data di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, fermo restando le disposizioni sulla stabilità delle operazioni di cui al Reg. (UE) n. 2021/1060. Le spese ascrivibili alla presente categoria sono ammissibili entro il massimale del 20% del costo totale dell'investimento ammissibile;

Macchinari, impianti ed attrezzature: quali costi relativi all'acquisto dielettrizzatori, macchinari, impianti, attrezzature, sistemi, componenti e relative spese di installazione/montaggio e allacciamento. Rientrano in questa categoria gli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile ed i sistemi di accumulo. Rientrano in questa categoria carrelli elevatori e altri mezzi di movimentazione/trasporto da utilizzarsi all'interno della sede operativa;

Programmi informatici, brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, strettamente necessarie per il funzionamento degli impianti/attrezzature, nei limiti del 3% del totale dei costi ammissibili del progetto;

Progettazioni e consulenze: Servizi esterni strettamente strumentali alla realizzazione dell'intervento quali spese di progettazione, collaudo e direzione lavori, compresi i servizi esterni specialistici; spese connesse alla riprogettazione del ciclo produttivo, compresa la sua attuazione in funzione della produzione di idrogeno rinnovabile, consulenze specialistiche erogate da soggetti qualificati. Sono compresi in questa voce anche i costi connessi per l'espletamento degli adempimenti obbligatori di informazione e comunicazione di cui all'art. 50, par. 1, lett. e del RDC (Operazioni di importanza strategica). Le spese ascrivibili alla presente categoria sono ammissibili entro il massimale del 10% del costo totale dell'investimento ammissibile.

2. Le spese facenti parte del programma di investimenti dovranno in ogni caso essere coerenti con quanto previsto dagli art.ii. 36, 36 bis e 41 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e ss.mm.ii e dovranno essere accuratamente distinte, per componente di investimento, all'interno del formulario di progetto (allegato E) anche al fine di una corretta determinazione del contributo concedibile;
3. Le spese sostenute dal soggetto beneficiario a fronte dell'esecuzione di lavori che usufruiscano di un contributo pubblico superiore a 150.000,00 €, in conformità con le disposizioni di cui all'art. 16 della L.R. 20 novembre 2008, n. 15, sono ammissibili laddove gli stessi risultino affidati ed eseguiti da imprese in regola con le norme di qualificazione e certificazione antimafia ed in possesso dei requisiti per le attestazioni rilasciate dalle SOA per categorie di lavori e classifiche di importo.
4. Per quanto riguarda gli investimenti effettuati ai sensi dell'art. 36, del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e ss.mm.ii.i costi ammissibili saranno determinati ai sensi del paragrafo 4) lettere a, b, c (scenario controfattuale). In alternativa, in sede di presentazione dell'istanza di agevolazione potrà essere prescelta la determinazione dei costi senza scenario controfattuale, in tal caso le intensità di aiuto e le maggiorazioni applicabili saranno ridotte del 50%;
5. Ai fini dell'ammissibilità di tutte le tipologie di spese richiamate nel comma 1, è necessario che gli attivi immateriali soddisfino le seguenti condizioni:
 - siano utilizzati esclusivamente per l'investimento oggetto della proposta;
 - siano ammortizzabili;
 - siano acquistati a condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente;
 - figurino all'attivo dell'impresa che riceve l'aiuto per almeno cinque anni (tre anni per le PMI).
6. Ai fini dell'ammissibilità, tutte le spese sopra dettagliate devono presentare i requisiti di seguito indicati:

- essere congrue, ovvero acquisite a prezzi di mercato nel pieno rispetto del divieto di interessenza⁴;
 - essere relative ad impegni assunti in data successiva alla presentazione della domanda preliminare di accesso all'agevolazione;
 - derivare da atti giuridicamente vincolanti (contratti, lettere d'incarico etc.), da cui risultino chiaramente la data di sottoscrizione dell'atto, l'oggetto della prestazione o fornitura, il suo importo, la sua pertinenza e connessione al progetto oggetto di agevolazione, i termini di consegna, le modalità di pagamento; tali atti devono riportare il riferimento esplicito al progetto, nonché il CUP ed il COR assegnati dall'Amministrazione regionale ed indicati nel provvedimento di concessione delle agevolazioni, laddove già disponibili;
 - essere effettivamente sostenute e giustificate da fatture o da documenti contabili di valore probatorio equivalente;
 - essere in regola dal punto di vista della normativa civilistica e fiscale;
 - essere pagate a mezzo bonifico bancario, utilizzando esclusivamente il conto corrente dedicato del beneficiario (non sono ammesse compensazioni in qualunque forma; le spese sostenute con qualsiasi forma di pagamento diversa da quella sopra indicata non sono considerate ammissibili). I titoli di pagamento relativi a ciascuna transazione devono riportare gli estremi del titolo di spesa cui si riferiscono, nonché il CUP ed il COR assegnati dall'Amministrazione regionale, laddove già disponibili;
 - essere riferite a I titoli di spesa (fatture) di un importo imponibile minimo di € 500,00.
7. Le spese ammissibili si intendono al netto di I.V.A. recuperabile (anche solo parzialmente), bolli, spese bancarie, interessi ed ogni altra imposta e/o onere accessorio; fanno eccezione i soli oneri doganali, laddove riferiti ai beni ammissibili, in quanto costi accessori dei beni stessi e, in quanto tali, capitalizzati.
8. Non sono comunque ammissibili alle agevolazioni previste dal presente Avviso, le spese di seguito riportate (spese non ammissibili):
- a) le spese che non sono direttamente imputabili all'operazione oggetto di finanziamento;
 - b) le spese che non sono riconducibili ad una categoria di spesa prevista dall'Avviso;
 - c) le spese che non sono pertinenti all'attività oggetto dell'operazione;
 - d) le spese di mera sostituzione di tecnologie esistenti;
 - e) le spese che non sono state effettivamente sostenute dal Beneficiario;
 - f) le spese che non sono comprovate da fatture quietanzate o, ove la relativa comprova non sia possibile, da documenti contabili aventi forza probatoria equivalente;
 - g) le spese che non sono sostenute da documentazione conforme alla normativa fiscale, contabile e civilistica vigente;
 - h) le spese per le quali è venuto meno il principio della tracciabilità, ovvero spese per le quali i pagamenti non sono stati effettuati mediante bonifico bancario intestato al fornitore con evidenza dell'addebito sul c/c bancario. Non sono pertanto ammessi pagamenti per contanti o compensazioni;
 - i) le spese relative a interessi passivi ai sensi dell'art. 64 del Regolamento (UE) n. 1060/2021;
 - j) le spese relative ad attività di intermediazione;
 - k) le spese relative all'acquisto di automezzi, ad eccezione di quelli specificamente attrezzati per usi speciali, ove necessari per lo svolgimento delle attività di cui al Progetto;
 - l) le spese relative a imposte e tasse;

⁴ Il divieto di interessenza si riferisce al divieto per un soggetto (persona fisica o giuridica) di detenere partecipazioni, interessi economici o poteri di controllo in più entità che operano in settori o ruoli tra loro incompatibili, tali da compromettere:

- la libera concorrenza,
- la trasparenza amministrativa,
- la neutralità delle decisioni pubbliche,
- o la correttezza delle procedure di affidamento

- m) le spese per servizi continuativi o di normale funzionamento (come la consulenza contabile, fiscale, legale o del lavoro);
- n) le spese sostenute nei confronti di:
- qualunque impresa che risulti, secondo quanto all'Allegato 1 al GBER, associata o collegata secondo le definizioni di imprese associate e collegate contenute nell'Allegato 1 al Reg. (UE) 651/14 con l'impresa Beneficiaria;
 - persone fisiche che siano:
 - legale rappresentante, amministratore o socio del richiedente o beneficiario;
 - coniuge, parente o affine (in linea retta o collaterale) entro il terzo grado, del legale rappresentante, amministratore o socio controllante del richiedente o beneficiario;
 - qualunque impresa che abbia tra i propri soci, titolari o amministratori, persone fisiche che intrattengano relazioni di parentela e/o di affinità entro il secondo grado con i soci delle imprese beneficiarie e/o con i relativi soggetti titolari di cariche sociali;
 - o) i contributi in natura;
 - p) le spese per l'ottenimento e il mantenimento delle certificazioni e/o per l'adeguamento anormative regolamentari specifiche.
9. Ai fini della determinazione dell'ammissibilità della spesa si applicano le seguenti norme:
- Reg.(UE) 2021/1060 - artt. 63 e 64;
 - D.P.R n. 66 del 10/03/2025.

3.4 Forma ed intensità del contributo

1. Gli aiuti di cui al presente Avviso sono concessi nella forma di contributo in conto capitale. Per quanto riguarda le intensità di aiuto le stesse sono determinate secondo l'applicazione della specifica disciplina GBER relative alle specifiche componenti dell'investimento:
- **Impianti di produzione di idrogeno rinnovabile**(e relativi sistemi ausiliari) nel quadro di una **procedura di gara competitiva** conforme alle condizioni di cui all'articolo 2, punto 38 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e ss.mm.ii. e dell'articolo 41, paragrafo 10.L'intensità di aiuto potrà raggiungere il 90% dei costi ammissibili per tutte le categorie dimensionali di impresa;
 - **Interventi di conversione di impianti di produzione e progetti connessi all'uso dell'idrogeno** secondo le aliquote applicabili ai sensi dell'art. 36 del Regolamento (UE) n. 651/2014 nelle seguenti misure massime (per un dettaglio si rimanda alla successiva tabella di cui al punto 4 del presente paragrafo):
 - 75% per le Micro e Piccole Imprese;
 - 65% per le Medie Imprese;
 - 55% per le Grandi Imprese.

Ai sensi del paragrafo 11 dell'art. 36 del Reg 651/2014 tali aliquote di aiuto saranno ridotte del 50% nel caso in cui il proponente opti per la quantificazione dei costi ammissibili senza la definizione dello scenario controfattuale (come indicato al paragrafo 3.3.4).
 - **investimenti in infrastrutture di ricarica o di rifornimento** secondo le aliquote applicabili ai sensi dell'art. 36 bis del Regolamento (UE) n. 651/2014 nelle seguenti misure massime:
 - 65% per le Micro e Piccole Imprese;
 - 55% per le Medie Imprese;
 - 35% per le Grandi Imprese.
2. Come specificato nella successiva sezione 4 (procedure) ciascun richiedente dovrà indicare nella domanda di agevolazione:

- il contributo pubblico richiesto, espresso, per la componente A (articolo 41 GBER), in termini di sovvenzione per unità di capacità di produzione di H2 rinnovabile (€ / tH2*anno);
- la quantità annua di idrogeno rinnovabile prodotto a regime grazie ai soli impianti addizionali asserviti, espressa in tH2/anno, calcolato secondo la metodologia di cui all'Allegato E del presente Avviso.
- il contributo pubblico richiesto per le eventuali componenti di investimento B) e C).

L'intensità di aiuto effettivamente concessa al beneficiario sulla componente di investimenti connessa agli **"Impianti di produzione di idrogeno rinnovabile"** corrisponde al rapporto tra il contributo richiesto in sede di domanda e i costi ammissibili verificati dall'UCO in fase istruttoria, entro il limite del 90%. Il contributo concesso al co-finanziamento dei costi ammissibili sotto l'articolo 41 GBER in caso di successo della procedura competitiva è quello offerto dal richiedente, in caso di successo della procedura competitiva; nessun adeguamento dell'importo dell'aiuto è ammesso successivamente alla presentazione della domanda.

Per i costi sotto articolo 36 e 36 bis l'intensità di aiuto è calcolata applicando le relative intensità di aiuto massime

Se la procedura risultasse non competitiva (come meglio specificato di seguito) anche l'intensità di aiuto sotto articolo 41 **"Impianti di produzione di idrogeno rinnovabile"** sarà determinata dall'applicazione delle relative intensità di aiuto massime dell'art. 41.

3. Il contributo riconosciuto al progetto che presenti sia produzione di idrogeno rinnovabile e/o infrastruttura di ricarica sia una componente di investimento connessa alla conversione di impianti e/o utilizzo di idrogeno (riconducibili all'art. 36 del Reg. 651) sarà determinato dalla somma dei contributi riconoscibili sulle singole tipologie di intervento.

Il contributo pubblico riconoscibile per singolo progetto non potrà in ogni caso superare € 10.000.000,00.

4. Qualora non siano soddisfatte le condizioni della procedura competitiva di cui al successivo paragrafo 4.1, la procedura è dichiarata non competitiva.

In tale ipotesi il contributo non può superare le intensità massime di aiuto standard previste per ciascun regime di aiuto, determinate in funzione della dimensione di impresa del richiedente secondo la tabella seguente:

Regime di aiuto	Piccola impresa	Media impresa	Grande impresa
Art. 41 – Produzione H ₂ rinnovabile (componenti connesse alla produzione di energia rinnovabile)	65%	55%	45%
Art. 41 – Produzione H ₂ rinnovabile (ulteriori componenti di investimento, es. sistemi di stoccaggio)	50%	40%	30%
Art. 36 – Decarbonizzazione con scenario controfattuale	75%	65%	55%
Art. 36 – Decarbonizzazione senza scenario controfattuale	37,5%	32,5%	27,5%
Art. 36 bis – Infrastrutture rifornimento	65%	55%	35%

3.5 Cumulo

1. In coerenza con quanto disposto dall'articolo 8 del GBER, al fine di verificare il rispetto delle soglie di notifica e delle intensità massime di aiuto concedibili, si tiene conto dell'importo totale degli aiuti di Stato a favore dell'attività, del progetto o dell'impresa sovvenzionati.
2. Gli aiuti con costi ammissibili individuabili esentati ai sensi del GBER possono essere cumulati:
 - a) con altri aiuti di Stato, purché le misure riguardino diversi costi ammissibili individuabili;
 - b) con altri aiuti di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili in tutto o in parte coincidenti, unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili all'aiuto in questione in base al GBER ed alla Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale 2021 - 2027 applicabile all'Italia.
3. Gli aiuti di Stato esentati ai sensi del GBER non possono essere cumulati con aiuto "de-minimis" relativamente agli stessi costi ammissibili, se tale cumulo porta a un'intensità di aiuto superiore ai livelli stabiliti dalle regole unionali.

4 Procedure

4.1 Indicazioni generali sulla procedura

1. Il contributo è concesso sulla base di una procedura valutativa a graduatoria configurata come procedura di gara competitiva ai sensi dell'articolo 2, punto 38, del Regolamento (UE) n. 651/2014 (GBER), in conformità alle condizioni dell'articolo 41, paragrafo 10 del medesimo Regolamento. La selezione avviene mediante la formazione di un'unica graduatoria tra tutte le proposte ammissibili, secondo i criteri e le modalità di cui al paragrafo 4.5 ed esplicitati nell'Appendice A (griglia di valutazione). La componente di investimento connessa alla conversione di impianti di produzione e ai progetti connessi all'uso dell'idrogeno e la componente di rifornimento idrogeno rinnovabile, non partecipa al meccanismo della gara competitiva e il relativo contributo è determinato applicando le intensità massime di aiuto standard previste per ciascuna dimensione di impresa di cui al paragrafo 3.4, indipendentemente dall'esito della verifica delle condizioni di cui al comma 4 del presente paragrafo. Il contributo complessivamente concedibile per singolo progetto è dato dalla somma delle componenti, nel rispetto del limite massimo di cui al paragrafo 3.2.
2. Le attività relative alla ricezione e valutazione delle domande, alla concessione e revoca dei contributi, nonché le attività relative alla gestione finanziaria, comprensive dei pagamenti ai beneficiari e ai controlli amministrativi, fisico-tecnici ed economico finanziari sono svolte dal Servizio 4 – Programmazione e Gestione degli Interventi Finanziati del Dipartimento dell'Energia della Regione Siciliana (Servizio) in qualità di Ufficio Competente per le Operazioni (UCO).
3. Le domande ammissibili sono finanziate fino ad esaurimento della dotazione finanziaria di cui al paragrafo 1.2, secondo l'ordine decrescente della graduatoria di merito. Qualora la dotazione non sia sufficiente a coprire integralmente il contributo dell'ultima proposta finanziabile, l'UCO comunica al richiedente la possibilità di accesso parziale al contributo residuo; il richiedente può accettare o rinunciare entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione.
4. La procedura di gara competitiva di cui al comma 1 è valida, ai fini dell'applicazione dell'intensità di aiuto fino al 90% dei costi ammissibili, quando risultano soddisfatte cumulativamente le seguenti condizioni, verificate dall'UCO al termine della fase di valutazione di merito:
 - il numero di proposte dichiarate ammissibili è pari ad almeno $[N+1]$, dove N è il numero di progetti finanziabili nei limiti della dotazione disponibile, cosicché almeno una proposta rimane priva di finanziamento;

- l'importo complessivo dei contributi richiesti dalle proposte ammissibili supera la dotazione finanziaria di cui al paragrafo 1.2.

L'UCO accerta il soddisfacimento delle suddette condizioni prima dell'approvazione della graduatoria provvisoria e ne dà comunicazione a tutti i richiedenti contestualmente alla pubblicazione della graduatoria medesima, con indicazione del regime di aiuto applicato.

5. In caso di mancato soddisfacimento di una o entrambe le condizioni di cui alle lettere a) e b), la procedura è dichiarata non competitiva e il contributo non può superare le intensità massime di aiuto standard previste per ciascun regime, differenziate per dimensione di impresa come indicato nel paragrafo 3.4 paragrafo. Le domande sono finanziate secondo l'ordine della graduatoria di merito con le intensità standard.

4.2 Modalità di presentazione della domanda

1. L'Avviso e la relativa documentazione ad esso allegata sono visionabili:
 - Sul sito istituzionale del Dipartimento dell'Energia all'indirizzo: <https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/strutture-regionali/assessorato-energia-servizi-pubblica-utilita/dipartimento-energia>;
 - sul sito istituzionale del Programma FESR Sicilia 2021-2027 (www.euroinfosicilia.it).
2. I soggetti proponenti, in possesso dei requisiti di ammissibilità di cui al par. 2.2 che intendano realizzare un progetto d'investimento sul territorio della Regione Siciliana in forza delle agevolazioni previste dal presente Avviso, presentano insieme alla domanda di accesso alle agevolazioni (Allegato A) una specifica proposta progettuale (Allegato E).
3. Le domande dovranno prevedere, ai sensi dell'art. 69, comma 2 del RDC, l'identificazione del/i titolare/i effettivo/i del soggetto proponente, mediante compilazione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'Allegato F. Nel caso di aggregazioni non ancora costituite, opzione possibile solo per aggregazioni senza soggettività giuridica, il predetto allegato dovrà essere prodotto da ciascun componente dell'aggregazione
4. Le domande dovranno essere compilate e inviate tramite pec secondo le modalità di cui al successivo paragrafo 4.3. Non saranno accolte, pertanto, le istanze pervenute difformemente. Ai fini di cui sopra, il soggetto proponente dovrà disporre obbligatoriamente:
 - a) indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), quale indirizzo ufficiale per l'invio dell'istanza e per l'inoltro e la ricezione degli atti;
 - b) kit di firma digitale del soggetto abilitato alla sottoscrizione della domanda (legale rappresentante) conforme a quanto previsto dall'Ente Nazionale per la Digitalizzazione della Pubblica Amministrazione nell'elenco pubblico dei certificatori (www.digitpa.gov.it/firme-elettroniche) ed in corso di validità.
5. Le domande di accesso alle agevolazioni dovranno essere presentate attraverso pec all'indirizzo **dipartimento.energia@certmail.regione.sicilia.it** secondo le modalità di cui al successivo paragrafo 4.3.
6. L'attestazione da parte del soggetto richiedente del possesso dei requisiti soggettivi di ammissibilità e di finanziabilità di cui ai par. 2.1 e 2.2 del presente Avviso viene resa mediante compilazione della domanda di accesso alle agevolazioni (Allegato A – Modello 2.1), nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 ed è soggetta alla responsabilità, anche penale, di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso in caso di dichiarazioni mendaci.
7. La domanda di accesso alle agevolazioni è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo, fatte salve le esenzioni previste in ragione di legge che il soggetto proponente avrà cura di documentare. Tale adempimento viene assolto mediante versamento a intermediario convenzionato con l'Agenzia delle Entrate, che rilascia la marca dotata di numero di identificazione da indicare nella domanda di aiuto.

L'applicazione della marca da bollo sulla domanda di aiuto deve essere effettuata inserendo il numero e la data nell'apposito campo del modulo di domanda di accesso alle agevolazioni.

8. Le domande di accesso alle agevolazioni, debitamente sottoscritte digitalmente nelle modalità di cui al presente paragrafo, dovranno obbligatoriamente essere corredate di tutta la documentazione indicata al successivo par. 4.4.
9. In caso di accordo di partenariato senza soggettività giuridica, ciascun partner dovrà compilare apposita domanda contenente le dichiarazioni di cui al precedente comma 2, rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e con le responsabilità di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso D.P.R., firmata digitalmente dal legale rappresentante del partner di progetto.

4.3 Termini e modalità di presentazione della domanda di aiuto

1. Le domande di accesso alle agevolazioni devono essere inviate attraverso PEC entro e non oltre le ore 12:00 del novantesimo giorno decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
2. Le istanze dovranno essere compilate e trasmesse, a pena di esclusione, a mezzo PEC all'indirizzo **dipartimento.energia@certmail.regione.sicilia.it**. In caso di progetto presentato da un'aggregazione di imprese non ancora costituita la pec dovrà essere trasmessa, pena inammissibilità dell'istanza, dal soggetto capofila.
3. Alla pec di richiesta contributo dovrà essere allegata tutta la documentazione di cui al successivo paragrafo 4.4. Qualora la dimensione dei file allegati eccedesse il massimo consentito per singolo invio, è possibile frazionare l'invio in più pec. In tal caso nell'oggetto di ogni invio dovrà essere indicato il numero complessivo delle pec inviate ed il progressivo di trasmissione (esempio 1 di 4, 2 di 4, ecc.). In ogni caso tutti gli invii dovranno avvenire entro i termini di cui al paragrafo 4.3.1;
4. Le domande inviate dopo il termine di scadenza di cui al comma 1 o con modalità difformi rispetto a quelle rappresentate al presente paragrafo sono considerate irricevibili.

4.4 Documentazione da allegare alla domanda

1. I richiedenti dovranno trasmettere - con le modalità previste al paragrafo 4.2 e 4.3, i documenti di seguito indicati:
 - a) Modello di Istanza di Finanziamento Allegato A;
 - b) In caso di progetto presentato in forma aggregata: Dichiarazione resa dai singoli componenti del Soggetto proponente aggregato mediante compilazione dell'Allegato A.1 al Modello di istanza di finanziamento (Aggregazione costituita) sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante di ciascun componente dell'aggregazione; oppure dell'Allegato A.2 al Modello di istanza di finanziamento (Aggregazione NON ancora costituita) [ove ricorre] da utilizzare solo in caso di progetto presentato da raggruppamento non ancora costituito alla data di presentazione della domanda.
 - c) In caso di progetto presentato in forma aggregata da aggregazioni non ancora costituite, allegato b) dichiarazione di impegno alla costituzione in partenariato;
 - d) Formulario, ovvero Schema di proposta progettuale (Allegato E), completo in ciascuna delle sue parti e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante del soggetto richiedente o nel caso di soggetto non ancora costituito da ciascun legale rappresentante (o loro delegati) dei componenti della costituenda aggregazione;
 - e) Relazione tecnica di progetto;
 - f) Documentazione economica:
 - per le imprese obbligate alla redazione del bilancio di esercizio, copia dei bilanci relativi agli ultimi due esercizi contabili, tre nel caso di MPMI, comprensivi di nota integrativa ed evidenza della relativa ricevuta di deposito presso il Registro delle Imprese;

- per le imprese estere copia della documentazione equivalente adottata nel paese di appartenenza;
- g) attestazione della Capacità finanziaria del soggetto proponente di cui agli allegati c) o c) bis. In caso di aggregazione l'attestazione dovrà essere prodotta da ciascun componente della costituenda aggregazione;
- h) DSAN sul titolare effettivo di cui all'Allegato F sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del soggetto proponente. In caso di aggregazione la DSAN dovrà essere prodotta da ciascun componente della costituenda aggregazione;
- i) DSAN informazioni antimafia di cui all'Allegato G sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del soggetto proponente. In caso di aggregazione la DSAN dovrà essere prodotta da ciascun componente della costituenda aggregazione;
- j) DSAN del rispetto del principio DNSH e Climate Proofing (**allegato i**) sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del soggetto proponente o nel caso di aggregazione ancora non costituita, da tutti i legali rappresentanti dei componenti della costituenda aggregazione;
- k) Relazione di cantierabilità redatta da un tecnico abilitato indipendente rispetto al soggetto proponente di cui all'Allegato H;
- l) Informativa sul Trattamento dei Dati Personali di cui all'Allegato d) sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del soggetto proponente. Nel caso di progetto presentato in aggregazione non ancora costituita tale dichiarazione dovrà essere fornita da ogni soggetto facente parte del partenariato;
- m) pertinenti check-list DNSH (**allegato m**) richiamate nella Relazione di Approfondimento Valutativo DNSH (**allegato l**) debitamente compilate e sottoscritte nella sezione ex ante;
- n) Analisi energetica ex ante in grado di dimostrare l'efficacia degli interventi in termini di risparmio energetico e/o di riduzione delle emissioni climalteranti in linea con le relative metodologie dei Regolamenti Delegati, sottoscritta da un tecnico abilitato, indipendente rispetto al soggetto proponente;
- o) documentazione fornita da impresa straniera priva di sede o unità produttiva in Sicilia al momento della domanda;
- p) laddove il programma di investimenti candidato alle agevolazioni preveda opere edili sono richiesti:
 - i. perizia tecnica asseverata da un tecnico abilitato, indipendente rispetto al soggetto proponente, recante i seguenti contenuti informativi:
 - la descrizione analitica degli interventi da realizzare, con evidenza della descrizione dello stato dei luoghi interessato dalla realizzazione degli stessi interventi;
 - gli estremi della documentazione amministrativa (es. titoli autorizzativi, permessi, nullaosta) di cui il soggetto proponente è già in possesso ai fini della realizzazione del programma di investimenti o la descrizione dell'iter amministrativo da avviare per l'ottenimento delle autorizzazioni necessarie, con evidenza degli enti preposti al relativo rilascio ed alle tempistiche di acquisizione;
 - la descrizione dello stato dei luoghi, l'idoneità dell'unità produttiva selezionata per l'attuazione del programma di investimenti sotto il profilo del rispetto della pertinente normativa vigente, delle opere di cui sia prevista la realizzazione all'interno dell'unità produttiva (o delle unità produttive) interessate dal programma di investimenti candidato alle agevolazioni.
 - ii. planimetria generale, in adeguata scala, dalla quale risultino la dimensione e la configurazione del suolo aziendale, delle superfici coperte, di quelle destinate a viabilità interna, a verde e disponibili. La stessa planimetria deve essere corredata di opportuna legenda e sintetica tabella relativa alle singole superfici;

- iii. principali elaborati grafici e lay-out relativi a ciascun fabbricato interessato dal programma di investimenti, in adeguata scala e debitamente quotati, con evidenza del posizionamento degli impianti e/o dei macchinari/attrezzature di cui sia prevista l'acquisizione, debitamente firmati – a norma di legge – dal progettista e controfirmati dal legale rappresentante del soggetto proponente o suo procuratore speciale.
 - iv. copia degli atti e/o contratti, registrati e/o trascritti, attestanti la piena disponibilità dell'immobile (suolo e/o fabbricati) nell'ambito del quale viene realizzato il programma di investimenti ed idonea documentazione (compresa perizia giurata di un tecnico iscritto all'albo) attestante il rispetto dei vigenti vincoli edilizi, urbanistici e di corretta destinazione d'uso dell'immobile stesso (ove già disponibile);
 - v. computi metrici estimativi elaborati da un tecnico abilitato utilizzando il prezzario regionale tempo per tempo vigente, recante in maniera puntuale, dettagliata e con indicazione chiara delle quantità e dei prezzi applicati. Per ciascuna voce riportata nel computo metrico, dovrà essere inserito il codice di riferimento e la descrizione tratta dal Prezzario Regionale ed il relativo costo. In caso di voci di spesa non incluse nel Prezzario regionale, si dovrà procedere alla redazione di specifica "analisi nuovi prezzi" secondo le modalità riconosciute e ritenute valide dalla normativa di settore;
- q) per l'acquisto di beni e sw: preventivi, corredati da schede tecniche, rilasciati dai fornitori selezionati datati non prima di 180 giorni dalla data di presentazione del progetto;
 - r) con riferimento alle consulenze o servizi specialistici, i relativi preventivi di spesa/contratti dovranno essere corredati dal curriculum vitae del prestatore di servizi o, in caso di società, devono essere forniti documenti attestanti le qualifiche, le esperienze e le capacità a prestare la consulenza o servizio specifico;
2. Nel caso in cui il progetto sia presentato da soggetti costituiti in forma di aggregazione di imprese, senza personalità giuridica, già esistente o da costituirsi, i documenti di cui al comma 1 lettere da b) a m) dovranno essere rilasciati da ciascuna delle imprese facenti parte dell'aggregazione.
 3. Nel caso di imprese aggregate in forma di GEIE/Consorzio/Società consortile/Rete-soggetto, i documenti di cui al comma 1 lettere da b) a m) dovranno essere rilasciati dal GEIE o del Consorzio o della Società consortile o dalla Rete-soggetto.
 4. La domanda deve essere corredata di tutta la documentazione prescritta dal presente paragrafo. L'incompletezza o l'irregolarità della documentazione è sanabile mediante soccorso istruttorio, secondo le modalità di cui al par. 4.5. Determina, invece, l'inammissibilità non sanabile la carenza degli elementi essenziali di seguito tassativamente indicati:
 - a) la domanda di accesso alle agevolazioni priva di sottoscrizione del legale rappresentante (o, in caso di aggregazione, di uno dei legali rappresentanti dei soggetti tenuti) ovvero presentata da soggetto non legittimato;
 - b) la mancanza del formulario/proposta progettuale ovvero la sua incompletezza tale da non consentire l'identificazione dell'oggetto, dell'importo e delle caratteristiche essenziali dell'intervento;
 - c) la mancanza degli elementi necessari all'attribuzione dei punteggi di cui al par. 4.6, non integrabili in quanto incidenti sulla par condicio tra i concorrenti;
 - d) la presentazione della domanda oltre i termini o con modalità diverse da quelle previste dal par. 4.3.
 5. Resta ferma l'inammissibilità per difetto dei requisiti soggettivi e di ammissibilità di cui ai parr. 2.1 e 2.2 e per le cause di esclusione previste dall'Avviso.

4.5 Modalità di valutazione della domanda

1. La durata del processo di valutazione delle domande di accesso alle agevolazioni non si protrarrà oltre il termine stabilito ai sensi della L.R. 5/2011, al netto della tempistica concessa al soggetto proponente per riscontrare ad eventuali richieste di integrazione e/o chiarimenti.
2. L'iter valutativo si concluderà con l'approvazione degli esiti della valutazione basata sui requisiti definiti ed i criteri di valutazione di cui al successivo punto 3, coerenti con i contenuti nel documento *"Metodologia e criteri di selezione delle operazioni"* approvato dal Comitato di Sorveglianza.
3. Le domande presentate saranno istruite e valutate sulla base dei seguenti aspetti:
 - a) Ricevibilità:
 - inoltro della domanda nei termini e nelle forme previste dall'Avviso;
 - presentazione della domanda di agevolazione da parte di soggetti eleggibili;
 - completezza e regolarità della domanda di accesso alle agevolazioni e dell'annesso formulario, secondo quanto previsto dal presente Avviso.
 - b) Ammissibilità:
 - sussistenza di tutti i requisiti di ammissibilità di cui al par. 2.1 e 2.2;
 - Coerenza con le strategie regionali in campo energetico contenute negli strumenti di pianificazione settoriale attualmente vigenti;
 - Presenza di Analisi energetica ex ante in grado di dimostrare l'efficacia degli interventi in termini di risparmio energetico e/o di riduzione delle emissioni climalteranti;
 - Interventi legati alla produzione di idrogeno da fonte rinnovabile;
 - In caso di interventi legati al trasporto di idrogeno: rispetto dei vincoli dell'articolo 7.1(h)ii del Reg 2021/1058 e dell'AdP.
 - dimostrazione dell'esistenza dell'effetto di incentivazione per i programmi di spesa candidati e/o partecipati dalle Grandi Imprese (GI);
 - c) Valutazione:
 - Adeguatezza delle soluzioni progettuali proposte in termini di:
 - innovatività delle soluzioni tecnologiche;
 - dimensionamento rispetto ai fabbisogni energetici;
 - prestazioni ambientali dei materiali utilizzati per la realizzazione dell'intervento;
 - contributo alla riduzione delle emissioni climalteranti
 - contributo all'incremento di energia prodotta da fonti rinnovabili.
 - Grado di rispondenza al principio del minimo costo in rapporto ai benefici attesi: contributo alla riduzione dei consumi energetici.
 - Maturità progettuale, da valutare in relazione ai tempi per la cantierabilità dell'intervento.
4. Il Servizio competente verifica la ricevibilità e l'ammissibilità delle domande sulla base degli aspetti di cui al comma 3, lettere a) e b), e trasmette alla Commissione di valutazione, nominata con Decreto del Dirigente Generale, le domande che hanno superato tale fase.
5. Qualora nel corso dell'istruttoria di ricevibilità e ammissibilità il Servizio rilevi irregolarità formali, incompletezze o l'esigenza di chiarimenti sulla documentazione prodotta, attiva il soccorso istruttorio, assegnando al richiedente, via PEC, un termine non superiore a dieci giorni per regolarizzare o integrare. Il soccorso istruttorio è ammesso per sanare carenze documentali e dichiarative diverse da quelle che determinano l'inammissibilità non sanabile ai sensi del par. 4.4; non può in alcun caso essere utilizzato per integrare o modificare gli elementi dell'offerta rilevanti ai fini dell'attribuzione dei punteggi di cui al par. 4.6, né per supplire alla carenza dei requisiti di ammissibilità che devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda. Il termine concesso per il riscontro non concorre al computo della durata del procedimento di valutazione.

In caso di mancato o tardivo riscontro alla richiesta di soccorso istruttorio, ovvero qualora le integrazioni non risultino idonee a sanare la carenza rilevata, la domanda è dichiarata irricevibile o inammissibile.

Per le istanze ritenute irricevibili o inammissibili, ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 7/2019, il Servizio competente comunica tempestivamente all'istante, via PEC, i motivi ostativi all'accoglimento, assegnando un termine di dieci giorni entro il quale presentare per iscritto osservazioni, eventualmente corredate di documenti. All'esito dell'esame delle osservazioni, l'Ufficio competente ne dà puntuale riscontro, confermando l'irricevibilità o l'inammissibilità ovvero comunicando la risoluzione delle criticità e la conseguente riammissione della proposta.

6. La Commissione di valutazione valuta le domande ammesse sulla base dei criteri di cui al comma 3, lettera c), e dei pesi di cui all'Appendice A. La Commissione conclude i lavori trasmettendo al Servizio i verbali delle sedute, la graduatoria dei beneficiari ammessi e finanziabili, l'elenco degli ammessi e non finanziabili per carenza di risorse e l'elenco dei non ammessi, con le relative motivazioni. La fase è preceduta dalla pubblicazione degli elenchi provvisori di cui al par. 4.7.

4.6 Criteri di valutazione e attribuzione dei punteggi

1. Ai fini della valutazione di merito delle proposte progettuali, i punteggi saranno attribuiti alle domande ritenute ricevibili e ammissibili, sulla base dei criteri di attribuzione dei punteggi ed in coerenza con quanto previsto in Appendice A del presente Avviso.
2. Le proposte progettuali saranno ordinate in ordine decrescente sulla base del punteggio complessivamente conseguito per ciascuna di esse.
3. Nel caso di valutazione ex-aequo in graduatoria, sarà data priorità applicando nell'ordine i seguenti criteri:
 - Minor costo dell'Investimento;
 - In caso di investimenti di uguale importo "Ordine cronologico di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni come risultante dalla ricevuta di consegna della pec" In caso di invio dell'istanza frazionato su più pec sarà considerato, come termine di presentazione, l'ultimo invio effettuato.

4.7 Approvazione provvisoria degli esiti della valutazione

1. La Commissione di valutazione comunica al Servizio 4 gli elenchi provvisori delle operazioni ammesse e finanziabili sulla base del contributo richiesto in sede di istanza di agevolazione, nonché l'elenco di quelle non finanziabili e delle operazioni non ammesse unitamente alle relative motivazioni.
2. Il Servizio 4 pubblica sui siti istituzionali di cui al paragrafo 4.2 gli elenchi provvisori delle operazioni ammesse finanziabili e non finanziabili, nonché delle operazioni non ammesse e delle relative motivazioni, concedendo ai beneficiari la possibilità di presentare osservazioni entro 10 giorni dalla pubblicazione.
3. Il processo di esame delle osservazioni sulla graduatoria provvisoria sarà proporzionato al numero delle richieste pervenute e non si protrarrà oltre i 30 giorni dalla scadenza della data di presentazione delle osservazioni e comunque non oltre il termine stabilito ai sensi della L.R. 5/2011.

4.8 Pubblicazione degli esiti della valutazione e adempimenti conseguenti

1. Successivamente all'esame delle osservazioni da parte della Commissione, il Servizio 4, ricevute le risultanze ed effettuate le verifiche pertinenti, trasmette la graduatoria definitiva al Dirigente Generale del Dipartimento per la relativa approvazione.
2. Con Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento pubblicato sui siti istituzionali di cui al par. 6.1, verrà approvata:
 - la graduatoria definitiva dei beneficiari di operazioni ammesse e finanziabili con indicazione

- del contributo richiesto in sede di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni;
- la graduatoria dei beneficiari delle operazioni ammesse e non finanziabili per carenza di risorse con indicazione del contributo richiesto in sede di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni;
 - l'elenco dei soggetti titolari di operazioni non ammesse a finanziamento con la relativa motivazione.
3. Le domande validamente collocate in graduatoria definitiva saranno finanziate fino ad esaurimento delle risorse disponibili per il presente Avviso, ferma restando la possibilità di scorrere la graduatoria ove, a seguito della determinazione del contributo concedibile spettante da parte dell'Amministrazione secondo le modalità di cui al par. 4.3, si dovessero rendere disponibili risorse utili - ovvero eventuali dotazioni aggiuntive - a consentire l'integrale copertura di una o più operazioni;
 4. Il Servizio 4 trasmetterà ai beneficiari delle operazioni selezionate - collocati in posizione utile in graduatoria - gli esiti della procedura di selezione, richiedendo agli stessi l'invio della eventuale documentazione necessaria al perfezionamento del decreto di finanziamento cui al successivo par. 4.9, accordando un termine massimo di 60 giorni entro il quale provvedere, a pena di decadenza, dal diritto di ricevere le agevolazioni.
 5. Tutte le comunicazioni tra il Servizio 4 e il Beneficiario avverranno esclusivamente via PEC.

4.9 Determinazione del contributo concedibile - emanazione e notifica del decreto di finanziamento

1. Il beneficiario, entro un termine massimo di 60 giorni (cfr. par. 4.8, comma 4) trasmette - a pena di decadenza dal diritto di ricevere le agevolazioni - la documentazione richiesta per la concessione del finanziamento e segnatamente:
 - Per le aggregazioni senza personalità giuridica non costituite evidenze dell'intervenuta costituzione del soggetto proponente aggregato in una delle forme di cui al par.2.3, mediante produzione del relativo atto pubblico.
 - Eventuali aggiornamenti di documentazione trasmessa in sede di sottomissione della domanda che non comportino alterazione del soggetto proponente e/o degli elementi progettuali su cui sono state esperite le valutazioni e l'attribuzione dei punteggi da parte della Commissione;
 - Relazione di verifica climatica, redatta, a cura di un tecnico abilitato contenente i risultati dello screening climatico e l'esplicitazione delle modalità di immunizzazione dagli effetti prodotti dal cambiamento climatico di cui all'art. 73.2, lett. j) del RDC, secondo la metodologia riportata negli Indirizzi per la verifica climatica dei progetti infrastrutturali in Italia per il periodo 2021-2027 e le indicazioni fornite dalla Guidance Note redatta da JASPERS **allegato n)** all'Avviso.
2. In caso di mancata comunicazione entro i termini previsti il beneficiario perde il diritto al contributo e il Servizio avvia le procedure di decadenza dal finanziamento, fatta salva l'ipotesi in cui il beneficiario, entro lo stesso termine di cui al comma precedente non richieda, esplicitandone le motivazioni, una proroga del termine medesimo. Tale proroga non potrà essere superiore a giorni 15, e può essere concessa solo una volta.
3. Il Servizio verifica la documentazione prodotta dal beneficiario. La durata del processo di verifica della documentazione trasmessa dal beneficiario per la concessione del finanziamento sarà proporzionata alla complessità dell'operazione e non si protrarrà oltre 30 giorni dalla presentazione della stessa e comunque non oltre il termine stabilito ai sensi della L.R. 5/2011 e dalla vigente normativa applicabile. A seguito di positiva verifica della documentazione, il Servizio predispose quindi il Decreto di Finanziamento dell'operazione
4. I provvedimenti di approvazione e concessione provvisoria dei contributi saranno pubblicati sul sito istituzionale del Dipartimento. Essi diventeranno esecutivi dopo il visto di regolarità contabile della

Ragioneria centrale del Dipartimento Energia. Successivamente saranno notificati al beneficiario a mezzo PEC.

5. I rapporti tra Amministrazione e Beneficiario saranno regolati da apposito Disciplinare che sarà allegato al decreto di finanziamento.
6. Il beneficiario provvederà ad accettazione espressa degli obblighi derivanti dal decreto di finanziamento e dal disciplinare a mezzo PEC entro 10 giorni dalla ricezione dello stesso.

4.10 Gestione delle economie

1. Le domande ammesse in graduatoria, ma sprovviste in tutto o in parte di copertura finanziaria, potranno essere finanziate (senza che i soggetti beneficiari possano avanzare alcun diritto o pretesa a qualunque titolo), con le economie verificatesi successivamente, secondo i seguenti criteri:
 - a) progetti già avviati dal soggetto richiedente – nel rispetto dell'Avviso – individuati sulla base dell'ordine stabilito dalla graduatoria approvata;
 - b) nel caso in cui non ci siano progetti già avviati o quelli avviati non rispettino il progetto presentato o l'Avviso, o non intendano usufruire del contributo, sulla base della graduatoria a partire dal primo progetto ammissibile.
2. Per il finanziamento e l'attuazione delle operazioni finanziate con le economie secondo le previsioni di cui al precedente comma si applicheranno le pertinenti disposizioni del presente Avviso.
3. I criteri sopra indicati rispondono alla necessità di assicurare massima efficienza nella spesa, in considerazione del termine previsto per l'ammissibilità delle spese a valere sul PR FESR Sicilia 2021-2027, garantendo al contempo, ove necessario, il rispetto dei criteri GBER per gare competitive.

4.11 Modalità di erogazione del contributo finanziario e relativa documentazione giustificativa

1. La erogazione del contributo è subordinata alla dichiarazione del beneficiario di non essere destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno
2. L'erogazione del Contributo concesso avverrà con le seguenti modalità (avendo a riferimento, in caso di progetto in partenariato, le quote di agevolazione di rispettiva spettanza dei singoli componenti dell'aggregazione proponente):
 - a) erogazione dell'anticipazione fino al 40% dell'importo del Contributo, dopo la notifica del Decreto di Finanziamento di cui al paragrafo 4.9, a seguito di eventuale richiesta da parte del legale rappresentante del Beneficiario, o da persona da questi delegata con apposita procura - da allegare in originale o copia conforme, con contestuale presentazione di apposita fidejussione bancaria o assicurativa di pari importo;
 - b) erogazioni successive non inferiori al 20% fino ad un massimo complessivo del 80% del finanziamento concesso, al lordo delle anticipazioni già ricevute, su presentazione di apposita domanda di pagamento e previa verifica amministrativa della documentazione allegata attestante la spesa quietanzata pari almeno alle anticipazioni ricevute. Qualora non sia stata erogata la prima anticipazione, una o più percentuali a rimborso di spese sostenute, ciascuna non inferiore al 20% e fino ad un massimo complessivo del 80% del contributo concesso, previa verifica amministrativa della documentazione allegata alla domanda di pagamento;
 - c) saldo: pari al 20% del contributo concesso, previa positiva verifica della domanda di pagamento, del rendiconto finale e della documentazione attestante la spesa e la funzionalità, il funzionamento e la fruibilità dell'operazione
3. Ai fini dell'erogazione delle agevolazioni concesse (ivi inclusa l'eventuale richiesta di erogazione dell'anticipazione di cui alla lettera a) del comma precedente), il soggetto beneficiario deve risultare in possesso di un'idonea polizza catastofale di cui al Decreto interministeriale 30 gennaio 2025, n. 18.

4. L'Avviso prevede la consultazione della sezione RNA per la visura "Deggendorf " sia nella fase di concessione delle agevolazioni, che in tutte le successive fasi di erogazioni delle stesse successive all'anticipazione.
5. La documentazione da presentare per la **richiesta di anticipazione** è la seguente:
 - a) richiesta di anticipazione secondo il format di cui all'Allegato - Modello per la richiesta di erogazione del contributo a titolo di anticipazione/rimborso - al presente Avviso;
 - b) fideiussione, ai sensi del paragrafo 4.12 e secondo il modello di cui all'Allegato - Schema fideiussione;
6. La documentazione da presentare per la **richiesta di erogazioni successive fino ad un massimo del 80% del contributo (eventualmente rideterminato)** è la seguente:
 - a) richiesta di pagamento intermedio secondo il format di cui all'Allegato - Modello per la richiesta di erogazione del contributo a titolo di anticipazione/rimborso - sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa e controfirmata dal presidente del collegio sindacale, ove esistente, ovvero da un professionista iscritto all'albo dei revisori contabili (allegare documento di identità del professionista e numero di iscrizione all'albo professionale);
 - b) attestazione, ai sensi e con le modalità di cui al DPR 445/2000, con la quale il legale rappresentante del beneficiario dichiara che:
 - i) sono stati rispettati tutti i regolamenti e le norme UE applicabili, tra cui quelle riguardanti gli obblighi in materia di appalti, concorrenza, aiuti di Stato, informazione e pubblicità, tutela dell'ambiente e pari opportunità;
 - ii) sono state adempiute tutte le prescrizioni di legge nazionali e regionali applicabili;
 - iii) la spesa sostenuta è ammissibile, pertinente e congrua, ed è stata effettuata entro i termini di ammissibilità a rimborso comunitario;
 - iv) non sono stati ottenuti, né richiesti ulteriori rimborsi, contributi ed integrazioni di altri soggetti, pubblici o privati, nazionali, regionali, provinciali e/o comunitari (ovvero sono stati ottenuti o richiesti quali e in quale misura e su quali spese);
 - v) sono stati trasmessi alla Regione Siciliana i dati di monitoraggio economico, finanziario, fisico e procedurale e le informazioni relative alle varie fasi di realizzazione dell'intervento nelle modalità e nei tempi definiti dalla Regione stessa.
 - c) relazione intermedia di avanzamento delle attività svolte da cui si evinca in modo analitico l'avanzamento della spesa maturato per ciascuna delle categorie di costi ammessi alle agevolazioni e l'esplicitazione delle attività effettuate;
 - d) prospetto riepilogativo delle spese sostenute, secondo il format di cui all'Allegato - Prospetto riepilogativo delle spese sostenute- al presente Avviso, articolato nelle voci del quadro economico definito nel Decreto di Finanziamento;
 - e) copia delle fatture elettroniche annullate mediante inserimento del CUP e del COR dell'operazione e della dicitura "Documento contabile finanziato a valere sul PR Sicilia FESR 2021-2027 – ammesso per l'intero importo o per l'importo di euro ";
 - f) dichiarazione liberatoria in originale rilasciata su carta intestata, ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000, dal legale rappresentante del fornitore di beni e/o servizi, in relazione alle fatture emesse dallo stesso (secondo il modello di cui all'Allegato - Format dichiarazione liberatoria dal fornitore di beni e/o servizi);
 - g) copia stralcio e/c bancario (o postale) da cui risultano gli addebiti dei pagamenti effettuati ai diversi fornitori;
 - h) documentazione comprovante il rispetto delle prescrizioni contenute all'interno delle pertinenti check-list DNSH e dalla relazione di verifica climatica (laddove necessaria) elaborate da un tecnico abilitato con specifiche competenze ed abilitazioni nelle materie interessate dagli interventi realizzati.

7. La documentazione, da presentare per la richiesta di erogazione del residuo 20% a saldo, è la seguente:
- a) richiesta di pagamento a saldo secondo il format di cui all'Allegato -Modello per la richiesta del saldo- sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa e controfirmata dal presidente del collegio sindacale, ove esistente, ovvero da un professionista iscritto all'albo dei revisori contabili (allegare documento di identità del professionista e numero di iscrizione all'albo professionale);
 - b) attestazione, ai sensi e con le modalità di cui al DPR 445/2000, con la quale il legale rappresentante del beneficiario dichiara che:
 - i) sono stati rispettati tutti i regolamenti e le norme UE applicabili, tra cui quelle riguardanti gli obblighi in materia di appalti, concorrenza, aiuti di Stato, informazione e pubblicità, tutela dell'ambiente (DNSH) e pari opportunità;
 - ii) sono state adempiute tutte le prescrizioni di legge nazionale e regionale applicabili;
 - iii) la spesa sostenuta è ammissibile, pertinente e congrua, ed è stata effettuata entro i termini di ammissibilità a rimborso comunitario;
 - iv) non sono stati ottenuti, né richiesti ulteriori rimborsi, contributi ed integrazioni di altri soggetti, pubblici o privati, nazionali, regionali, provinciali e/o comunitari (ovvero sono stati ottenuti o richiesti quali e in quale misura e su quali spese);
 - v) sono stati trasmessi alla Regione Siciliana i dati di monitoraggio economico, finanziario, fisico e procedurale e le informazioni relative alle varie fasi di realizzazione dell'intervento nelle modalità e nei tempi definiti dalla Regione stessa.
 - c) dichiarazioni del legale rappresentante del beneficiario aventi il seguente oggetto:
 - i. attestazione che si tratta della rendicontazione finale dell'Intervento;
 - ii. il completamento delle attività progettuali è avvenuto nel rispetto degli obiettivi di progetto e dell'Azione prefissati;
 - iii. di essere consapevole che altre eventuali spese, sostenute nei termini temporali di ammissibilità delle spese del progetto e ad esso riconducibili, ma non riportate nella rendicontazione finale, non potranno essere oggetto di ulteriori e successive richieste di contributo;
 - iv. attestazione relativa alla funzionalità dell'operazione.
 - d) perizia tecnica asseverata in Tribunale, secondo lo schema in Allegato - Format perizia tecnica - redatta da un esperto della materia, estraneo all'impresa richiedente ed iscritto in un albo professionale attinente al programma d'investimento, attestante la conforme realizzazione dell'intervento, anche per quanto attiene l'accertamento dell'avvenuto rispetto delle prescrizioni in materia di DNSH e Climateproofing (laddove necessaria);
 - e) prospetto riepilogativo delle spese sostenute, secondo il format di cui all'Allegato -Prospetto riepilogativo delle spese sostenute -, articolato nelle voci del quadro economico definito nel Decreto di Finanziamento;
 - f) relazione finale delle attività svolte sottoscritta dal Responsabile legale del soggetto Beneficiario (in caso di soggetto in partenariato da tutti i partner di progetto) in cui verrà fornito un dettaglio delle attività realizzate e un quadro degli obiettivi raggiunti;
 - g) copia delle fatture elettroniche annullate mediante inserimento del CUP e COR dell'operazione e della dicitura "Documento contabile finanziato a valere sul PR Sicilia FESR 2021-2027 – ammesso per l'intero importo o per l'importo di euro";
 - h) dichiarazione liberatoria in originale rilasciata su carta intestata, ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000, dal legale rappresentante del fornitore di beni e/o servizi, in relazione alle fatture emesse dallo stesso (secondo il modello di cui all'Allegato Format - dichiarazione liberatoria dal fornitore di beni e/o servizi);
 - i) copia stralcio e/c bancario (o postale) da cui risultano gli addebiti dei pagamenti effettuati ai

- diversi fornitori;
- j) copia autentica dei cespiti ammortizzabili con l'iscrizione di tutti i beni oggetto delle agevolazioni.
8. Le spese corrispondenti all'importo dell'anticipazione devono essere effettivamente sostenute entro tre anni dall'anno in cui è stato versato l'anticipo.
9. Ai fini delle liquidazioni del contributo, l'UCO verifica, oltre la sussistenza delle condizioni e dei presupposti di legge per l'erogazione del contributo finanziario (DURC, antimafia, ...) ed il rispetto della normativa in vigore sulla tracciabilità dei flussi finanziari, che siano stati assolti dal beneficiario gli obblighi in materia di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale ed il corretto allineamento del sistema di monitoraggio Caronte.
10. Si precisa che l'UCO è tenuto all'attivazione dell'UMC/UC propedeutica alla liquidazione delle tranche di anticipazione (successive alla seconda) e del saldo per tutti gli interventi campionati sulla base dell'analisi del rischio. Fino all'approvazione della metodologia per la suddetta analisi del rischio, l'attivazione dell'UMC/UC da parte dell'UCO è prevista per tutte le domande di erogazione presentate dai beneficiari e quindi per il 100% delle operazioni finanziate.

4.12 Garanzia a copertura dell'anticipazione

1. È facoltà dei beneficiari richiedere un anticipo pari a 40% del contributo totale del concesso. L'anticipo è subordinato alla presentazione contestuale di una garanzia fidejussoria che deve coprire capitale, interessi e interessi di mora, ove previsti, oltre alle spese della procedura di recupero, e coprire un arco temporale di un ulteriore anno rispetto alla data di trasmissione della documentazione ritenuta completa per la rendicontazione finale dell'operazione. In caso di proroga concessa per l'operazione, la fidejussione andrà rinnovata per pari periodo.
2. La garanzia potrà essere prestata
 - dalle banche, dalle imprese di assicurazione di cui alla L. n. 348/1982 e ss.mm.ii., o dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 106 (precedentemente 107) del D.Lgs. n. 385/1993 e ss.mm.ii. (TUB) - inclusi i Confidi iscritti nell'elenco ex art. 107 - che svolgano attività di rilascio di garanzie in via esclusiva o prevalente, che siano a ciò autorizzati e vigilati dalla Banca d'Italia e presenti nelle banche dati della stessa;
 - dalle banche, dalle imprese di assicurazione aventi sede in altro Stato membro ed ammessi ad operare in Italia in regime di stabilimento ovvero in libertà di prestazione di servizi (in conformità con quanto all'Art. 91 par. 5 lett. b del Reg.2021/1060).
3. La garanzia deve essere rilasciata utilizzando il modello di cui all'Allegato - Schema fidejussione - al presente Avviso e sottoscritta con la forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata, al fine di preconstituire il titolo per il recupero coattivo mediante agente della riscossione. La fideiussione deve essere intestata alla Regione Siciliana.
4. La garanzia è valida a prescindere dall'eventuale assoggettamento a fallimento o altra procedura concorsuale del Beneficiario.
5. La garanzia deve prevedere espressamente:
 - a) il pagamento a prima richiesta entro 15 giorni;
 - b) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
 - c) la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, ovvero la durata della fideiussione deve essere correlata non alla scadenza dell'obbligazione principale ma al suo integrale adempimento;
 - d) la previsione secondo cui il mancato pagamento del premio non potrà in nessun caso essere opposto alla Regione Siciliana, in deroga all'art. 1901 del codice civile;
 - e) il Foro di Palermo quale Foro competente alla risoluzione delle controversie relative alle questioni di merito;

- f) l'escussione della polizza a tutela del credito regionale nel caso di mancato rinnovo della stessa entro un termine antecedente la scadenza (1-2 mesi);
 - g) la clausola del rinnovo automatico nel caso in cui il Beneficiario non sia in grado di rispettare tutti gli adempimenti, gli impegni e le condizioni previsti dalle norme che regolano l'aiuto.
6. In caso di Raggruppamenti di imprese/consorzi/Reti di imprese, ciascun soggetto partecipante deve rilasciare la garanzia individualmente per la propria quota.

4.13 Chiusura dell'operazione e della rendicontazione finale

1. Successivamente alla liquidazione del pagamento del saldo di cui al precedente paragrafo 4.11, il Direttore Generale del CdR provvederà a emettere il Decreto di chiusura dell'operazione e di rendicontazione finale, rideterminando definitivamente il contributo finanziario concesso in funzione di eventuali economie e procedendo all'eventuale disimpegno delle stesse.
2. Successivamente alla registrazione, si provvederà a pubblicare il predetto Decreto sui siti istituzionali a norma di legge e, con avviso, sulla GURS e a notificarlo a mezzo PEC al Beneficiario.

5 Obblighi del beneficiario, controlli e revoche

5.1 Obblighi del beneficiario

1. Il Beneficiario è obbligato a:
 - a. Ottemperare a tutti gli obblighi previsti dal Decreto di Finanziamento, accettandone tutte le condizioni previste.
 - b. realizzare l'intervento secondo le modalità previste nel progetto approvato e, comunque, nella misura minima del 70 % dell'investimento ammesso, fermo restando l'investimento minimo di € 1.000.000. Tale misura è determinata facendo riferimento ai costi effettivamente rendicontati e ammessi, in rapporto al piano finanziario approvato;
 - c. realizzare l'intervento in conformità con tutte le norme, anche non espressamente richiamate, relative ai Fondi europei per la politica di coesione 2021-2027;
 - d. realizzare l'intervento entro i termini previsti dal cronogramma del progetto approvato;
 - e. rendicontare le spese effettivamente sostenute per la realizzazione dell'intervento, che devono essere sostenute e quietanzate nel periodo compreso tra il giorno successivo alla data di presentazione della domanda e il termine previsto per la conclusione del progetto così come lo stesso viene individuato nel cronogramma di progetto;
 - f. fornire le relazioni sull'avanzamento dell'attività progettuale nelle forme e secondo le modalità indicate nel Decreto di Finanziamento di cui al par. 4.9;
 - g. curare la conservazione di tutti gli elaborati tecnici, e della documentazione amministrativa e contabile dell'intervento, separata, o separabile mediante opportuna codifica, dagli altri atti amministrativi generali. Detta archiviazione deve essere accessibile senza limitazioni ai fini di controllo alle persone ed agli organismi aventi diritto e deve essere conservata per un periodo di tre anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese finali dell'operazione completata;
 - h. fornire secondo le modalità e i tempi definiti dalla Regione Siciliana, i dati e le informazioni relativi al monitoraggio finanziario, economico, fisico e procedurale, nel rispetto delle disposizioni applicabili in materia di Fondi europei per la politica di coesione 2021-2027;
 - i. consentire le verifiche *in loco*, a favore delle autorità di controllo regionali, nazionali e comunitarie;
 - j. garantire la capacità finanziaria per la realizzazione dell'operazione di cui all'art. 73 (2)(d) del CPR;
 - k. garantire il rispetto, lì dove sussista l'obbligo, di quanto dichiarato al paragrafo 3.1.3;
 - l. garantire il rispetto del principio del DNSH ex art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852, come declinato tra i requisiti di "Ammissibilità Generale";

- m. richiedere alla Regione Siciliana l'autorizzazione preventiva per eventuali variazioni sostanziali all'intervento ed attenersi alle prescrizioni in materia di varianti descritte nel presente Avviso;
 - n. rispettare le prescrizioni contenute nel presente Avviso, nonché nelle istruzioni eventualmente emanate dalla Regione Siciliana a tal fine;
 - o. fornire le informazioni e le documentazioni finanziarie, tecniche e amministrative dell'intervento comunque richieste dalla Regione Siciliana e/o dagli enti dalla Regione incaricati, nonché le attestazioni necessarie per la verifica del possesso e del mantenimento dei requisiti di cui al paragrafo 2.2, entro un termine massimo di 15 (quindici) giorni dalla richiesta, se non diversamente stabilito;
 - p. garantire l'applicazione della legislazione vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori (D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.);
 - q. garantire il rispetto delle norme applicabili in materia di informazione e pubblicità del finanziamento dell'intervento, secondo quanto in merito previsto nell'Allegato IX del Regolamento (UE)2021/1060;
 - r. rispettare le disposizioni di cui al paragrafo 1 lettera i) dell'art. 74 del Regolamento (UE) 2021/1060 nella gestione delle somme trasferite dalla Regione Siciliana a titolo di finanziamento a valere sulle risorse del Programma;
 - s. applicare e rispettare le norme in materia di contrasto al lavoro non regolare;
 - t. rispettare le disposizioni in materia di cumulo, di cui al par. 3.5;
 - u. mantenere, per tutto il periodo di completamento e fino all'istanza di erogazione a saldo, i requisiti per l'accesso al Contributo di cui al comma 1 dei paragrafi 2.1 e 2.2;
 - v. Rispettare il vincolo di stabilità dell'operazione di cui all'art. 65 del Reg. (UE) 2021/1060, Il vincolo di cui all'Art. 65 par. 1 primo comma del predetto Regolamento è ridotto a tre anninei casi relativi al mantenimento degli investimenti o dei posti di lavoro creati dalle PMI.
2. In caso di aggregazioni senza personalità giuridica, il beneficiario che opera in qualità di capofila ha l'obbligo di:
- a) curare la conservazione di tutti gli elaborati tecnici, della documentazione amministrativa e contabile dell'intervento, separata o separabile mediante opportuna codifica dagli altri atti amministrativi generali; detta archiviazione deve essere accessibile senza limitazioni, ai fini di controllo, alle persone ed agli organismi aventi diritto e deve essere conservata per almeno dieci anni successivi all'erogazione del saldo del Contributo ed in ogni caso fino al terzo anno successivo alla chiusura del Programma;
 - b) fornire le informazioni e le documentazioni finanziarie, tecniche e amministrative dell'intervento e dei *partner* dell'aggregazione, comunque richieste dalla Regione Siciliana e/o dagli enti dalla Regione incaricati;
 - c) curare la raccolta delle schede di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale dell'intervento, anche dei *partner* dell'aggregazione ed inviarle alla Regione Siciliana secondo le scadenze previste dall'Avviso o entro 7 giorni dalla richiesta della Regione e/o dagli enti dalla Regione incaricati.

5.2 Controlli

1. La Regione Siciliana si riserva il diritto di esercitare, in ogni tempo, con le modalità che riterrà opportune, verifiche e controlli sull'avanzamento finanziario, procedurale e fisico dell'Intervento, oltre che il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente, nonché dal presente Avviso e dal Decreto e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal Beneficiario.
2. Tali verifiche non sollevano, in ogni caso, il Beneficiario dalla piena ed esclusiva responsabilità della regolare e perfetta esecuzione dell'intervento.

3. La Regione Siciliana rimane estranea ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in dipendenza della realizzazione dell'intervento. Le verifiche effettuate riguardano esclusivamente i rapporti che intercorrono con il Beneficiario.
4. Il Beneficiario deve conservare e rendere disponibile la documentazione relativa all'intervento, nei modi di cui al par. 5.1, ivi compresi tutti i giustificativi di spesa annullati, così come indicato al comma 4.11, nonché a consentire le verifiche *in loco*, a favore delle autorità di controllo regionali, nazionali e UE;
5. In caso di verifica, in sede di controllo, del mancato pieno rispetto delle discipline UE, nazionali e regionali, anche se non penalmente rilevanti, la Regione Siciliana procederà alla revoca del Contributo e al recupero delle eventuali somme già erogate.

5.3 Variazioni all'operazione finanziata

1. Nel corso dell'attuazione, i beneficiari, nei limiti di quanto previsto dall'Avviso e dal Decreto di Finanziamento, possono presentare richieste di variazione dell'operazione.
2. In sede di rendicontazione sono consentite modifiche non sostanziali degli importi fra le macrocategorie delle voci di spesa nel limite massimo del 20% della voce con importo finanziario minore, a condizione che rimangano inalterati
 - a. il totale generale delle spese ammissibili;
 - b. il corrispondente importo del contributo pubblico richiesto;
 - c. eventuali limiti massimi delle categorie di spesa sul totale delle spese ammissibili;
 - d. l'organicità e l'efficacia del progetto di investimento così come presentato, valutato ed inserito in graduatoria utile;
 - e. il mantenimento dei requisiti che hanno generato i punteggi previsti dagli avvisi, sia con riferimento ai criteri di selezione sia ad eventuali elementi premiali;
 - f. Il rispetto dei requisiti di ammissibilità e dei criteri di selezione;
 - g. Il rispetto delle vigenti normative inerenti alle variazioni non sostanziali.

Tali modificazioni **devono** essere comunicate ai Dipartimenti attuatori nelle relazioni conclusive di progetto, ma non necessitano di alcuna autorizzazione.

3. In caso di variazioni sostanziali, ovvero quelle che non rispettano le condizioni di cui al precedente comma 2, è necessaria una formale autorizzazione del Dipartimento Attuatore, da concedersi dietro presentazione di apposita istanza. Ricevuta l'istanza da parte del beneficiario, il Dipartimento verifica la corrispondenza della variazione richiesta rispetto a quanto previsto dall'Avviso e dal Decreto di Finanziamento e, in caso di positiva valutazione, provvede alla comunicazione della loro approvazione. Tali istanze di variazione sostanziali possono essere presentate al più tardi prima del centoventesimo giorno antecedente la chiusura delle attività progettuali.
4. Non saranno autorizzate variazioni che incidono sull'ammissibilità dell'operazione o modificano sostanzialmente elementi oggetto di valutazione secondo le previsioni dell'Avviso.
5. Nei casi in cui la variazione proposta richiedesse modifiche al Decreto di Finanziamento, il dirigente generale del Dipartimento Attuatore emana un Decreto di approvazione delle variazioni all'operazione.
6. La durata del processo di esame delle variazioni richieste dal beneficiario sarà proporzionata alla complessità della variazione sostanziale richiesta. L'emissione del Decreto di approvazione delle variazioni verrà effettuata entro 10 giorni dalla ricezione del verbale di approvazione delle variazioni della Commissione.
7. Entro 5 giorni dall'emissione del Decreto di approvazione delle variazioni il Dipartimento provvede alla sua notifica al beneficiario a mezzo PEC.
8. Nel caso di approvazione della richiesta di variazioni sostanziali da parte del beneficiario, le variazioni proposte diventano esecutive dalla data di ricezione della richiesta.

9. Qualora, trascorsi dodici mesi dall'erogazione della prima anticipazione, il Beneficiario abbia comunicato un livello di avanzamento fisico, procedurale e finanziario inferiore del 30% a quanto previsto nel cronogramma inserito nel Decreto di Finanziamento, l'UCO effettua una verifica in loco finalizzata ad individuare il corretto svolgimento dell'operazione nel rispetto degli elementi oggetto di valutazione secondo le previsioni dell'Avviso e dell'istanza ammessa e finanziata. All'esito della verifica in loco l'UCO avvia le procedure di revoca dell'operazione laddove ne ricorrano le condizioni previste nell'Avviso.
10. Nel caso in cui la variazione di cui si tratta comprenda o riguardi il termine ultimo per la realizzazione dell'intervento, l'Amministrazione Regionale può concedere una proroga della durata massima di ulteriori 12 mesi, fatta salvo il rispetto del termine ultimo per l'ammissibilità della spesa previsto dalla pertinente normativa europea applicabile. In questo specifico caso, l'istanza motivata del beneficiario è da presentarsi al più tardi 60 giorni prima della scadenza del termine previsto per la realizzazione dell'intervento, come da Decreto di Finanziamento. Di tale possibilità di proroga del termine di realizzazione dell'intervento il beneficiario potrà avvalersene una sola volta.
11. Resta, altresì, inteso che in caso di assenza di preventiva richiesta di variazione da parte del Beneficiario, o di mancata approvazione di tali modifiche da parte della Regione, la Regione medesima potrà decidere la revoca del Contributo.
12. Per i progetti presentati da più soggetti in forma aggregata, sono ammissibili - previa comunicazione alla Regione - variazioni della composizione del partenariato, ad esclusione del *partner* con ruolo di capofila che non può essere sostituito né rinunciare al Contributo fino al completamento delle attività e della relativa rendicontazione, pena la revoca del Contributo. Sono fatti salvi i casi di subentro, derivanti da operazioni societarie di carattere straordinario, come acquisizioni, incorporazioni, fusioni, trasformazioni, ecc. In tali casi, il soggetto economico (azienda o ramo d'azienda) che realizza l'Intervento in qualità di capofila deve rimanere il medesimo per tutto il Periodo di completamento. Il soggetto giuridico, invece, può essere modificato per effetto delle suddette dinamiche societarie di carattere straordinario.
13. È ammesso in qualsiasi momento che uno o più *partner* mandanti escano dall'aggregazione, purché l'investimento totale realizzato da parte del *partner* uscente non sia superiore al 25% dell'investimento totale ammesso dell'intervento e purché la fuoriuscita del suddetto *partner* non ne muti significativamente la natura e funzionalità.
14. I *partner* rimanenti all'interno dell'aggregazione dovranno farsi carico delle attività non ancora svolte da parte del *partner* uscente, fornendo alla Regione una descrizione dettagliata delle suddette attività non svolte dal *partner* uscente e della nuova ripartizione dei compiti e delle attività tra i *partner* restanti. In ogni caso deve essere garantita la condizione minima di composizione e i requisiti richiesti dall'Avviso.
15. In alternativa, il *partner* uscito dall'aggregazione può essere sostituito da nuovi *partner* purché questi ultimi posseggano le caratteristiche di ammissibilità previste dall'Avviso e la medesima natura giuridica del *partner* sostituito. I *partner* che intendono entrare in sostituzione sono obbligati ad indicare in modo dettagliato le attività di cui si fanno carico impegnandosi a realizzarle.
16. Il venire meno di uno dei *partner* ha come effetto la revoca individuale del Contributo e l'eventuale restituzione delle somme percepite.
17. Le attività già sostenute dal *partner* uscente non sono oggetto di agevolazione, né per il soggetto uscente, né per altro soggetto del partenariato.
18. Le variazioni della composizione del partenariato:
 - a) devono essere motivate e richieste dal capofila nonché sottoscritte dal *partner* uscente e dagli eventuali *partner* che intendono subentrare;
 - b) devono essere presentate secondo le modalità di cui ai commi da 1 a 3 del presente articolo.

5.4 Cause di decadenza

1. Il Beneficiario decade dal beneficio del Contributo assegnato, con conseguente revoca dello stesso contributo, nei seguenti casi:
 - a) contributo concesso sulla base di dati, notizie o dichiarazioni rese false, inesatte o reticenti ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., ferme restando le conseguenze previste dalle norme penali vigenti in materia;
 - b) mancanza o perdita sopravvenuta anche di uno solo dei requisiti di ammissibilità richiesti a pena di decadenza dall'Avviso al momento della presentazione della domanda.

5.5 Revoca del contributo

1. Sono motivi di revoca totale del Contributo:
 - a) la perdita dei requisiti di ammissione durante l'attuazione dell'intervento e di rendicontazione finale delle spese sostenute;
 - b) l'inerzia, intesa come mancata realizzazione dell'intervento, e/o realizzazione difforme da quella autorizzata e/o realizzazione parziale, fatto salvo il caso di cui alla seguente lettera d);
 - c) la mancata realizzazione di almeno il 70% dell'intervento ammesso a Contributo nei tempi di realizzazione previsti dal Decreto di Finanziamento nonché la riduzione dell'investimento al di sotto della soglia minima di € 1.000.000,00. La percentuale di realizzazione è determinata facendo riferimento ai costi dell'intervento effettivamente rendicontati, in rapporto a quelli previsti dal piano finanziario approvato;
 - d) l'assoggettamento a procedure di fallimento o altra procedura concorsuale (concordato preventivo, concordato fallimentare, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria), per effetto del comportamento fraudolento del Beneficiario;
 - e) la violazione degli obblighi previsti dalla normativa di riferimento, in materia di Fondi europei per la politica di coesione 2021-2027, incluse le disposizioni in materia di pubblicità;
 - f) l'accertata violazione, in via definitiva, da parte degli organismi competenti, degli obblighi applicabili in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro, di rispetto dei contratti collettivi di lavoro e in materia previdenziale ed assicurativa;
 - g) la violazione degli obblighi relativi alla stabilità dell'operazione all'art. 65 del Reg. (UE) 2021/1060 per i successivi 3 anni (5 anni nel caso di Grandi Imprese) dal pagamento finale al beneficiario, ovvero nel caso di i) cessazione o rilocalizzazione di un'attività produttiva al di fuori dell'area del programma, oppure di ii) modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari;
 - h) l'accertata causa di decadenza, per indebita percezione del Contributo per carenza dei requisiti essenziali o per irregolarità della documentazione prodotta – comunque imputabili al Beneficiario e non sanabili;
 - i) l'accertata indebita percezione del Contributo con provvedimento definitivo (dolo o colpa grave);
 - j) gli altri casi previsti dal Decreto, nonché dalle norme vigenti;
2. Il decreto di revoca costituisce in capo alla Regione Siciliana, il diritto ad esigere immediato recupero, totale o parziale, del Contributo concesso e dispone il recupero delle eventuali somme ottenute a seguito della concessione e non dovute, maggiorate di un interesse pari al tasso previsto dal presente Avviso, calcolato dal momento dell'erogazione.
3. Dopo aver acquisito agli atti, fatti o circostanze che potrebbero dar luogo alla revoca, l'Amministrazione Regionale, in attuazione degli Artt. 7 ed 8 della legge n. 241/90 e s.m.i., comunica agli interessati l'avvio della procedura di contestazione (con indicazioni relative: all'oggetto del procedimento promosso, alla persona responsabile del procedimento, all'ufficio presso cui si può prendere visione degli atti) e assegna ai destinatari della comunicazione un termine di trenta giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni.

4. Entro il predetto termine di trenta giorni dalla data della comunicazione dell'avvio della procedura di contestazione, gli interessati possono presentare all'Amministrazione Regionale, scritti difensivi, redatti in carta libera, nonché altra documentazione ritenuta idonea, mediante posta elettronica certificata.
5. L'Amministrazione Regionale esamina gli eventuali scritti difensivi e, se opportuno, acquisisce ulteriori elementi di giudizio, formulando osservazioni conclusive in merito.
6. L'Amministrazione Regionale, qualora non ritenga fondati i motivi che hanno portato alla contestazione, adotta il provvedimento di archiviazione dandone comunicazione al beneficiario.
7. Al contrario, qualora l'Amministrazione Regionale ritenga fondati i motivi che hanno portato all'avvio della suddetta procedura, procede alla predisposizione e l'emissione del provvedimento di revoca e al relativo recupero delle somme;
8. Decorsi sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento, qualora i destinatari non abbiano corrisposto quanto dovuto, l'Amministrazione Regionale provvederà ad informare la struttura regionale competente in materia di recupero crediti in merito alla mancata restituzione delle somme, al fine dell'avvio delle procedure di recupero coattivo.

5.6 Rinuncia al contributo

I beneficiari possono rinunciare al contributo concesso inviando una comunicazione al Servizio di riferimento del Dipartimento competente. In caso di erogazione parziale già avvenuto, il Dipartimento procede al recupero delle somme erogate a titolo di contributo, maggiorate degli interessi a norma di legge.

6 Disposizioni finali

6.1 Informazione e pubblicità e comunicazione dei risultati

1. Per ciascun intervento che usufruisca del contributo previsto dal presente Avviso, il beneficiario è tenuto ad informare i terzi in modo chiaro che l'operazione in corso di realizzazione è stata selezionata nell'ambito del PR FESR Sicilia 2021/2027 e che l'intervento viene realizzato con il concorso di risorse del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), dello Stato italiano e della Regione Siciliana. In particolare, in applicazione del Reg. (UE) 2021/1060, i soggetti beneficiari delle risorse del presente Avviso dovranno obbligatoriamente riportare, su qualsiasi documento, sito web, comunicazione (a valenza esterna) riguardante il progetto finanziato, una indicazione da cui risulti che l'operazione è finanziata nell'ambito del PR FESR 2021-2027 della Regione Siciliana con il concorso di risorse comunitarie del FESR, dello Stato italiano e della Regione Siciliana. Qualora il costo totale dell'intervento sia superiore ai 10 milioni di euro, saranno applicati gli Obblighi Regolamentari e le Linee Guida per la comunicazione ai beneficiari di cui all'art. 50 Regolamento UE 1060/2021.
2. In particolare, dovrà essere applicato apposito contrassegno da cui risulti che la realizzazione è stata sostenuta con il finanziamento del PR FESR 2021-2027 della Regione Siciliana.
3. Dei risultati delle attività realizzate sul presente Avviso verrà data pubblicità nei modi concordati con la Regione Siciliana, compatibilmente con eventuali vincoli di diritto che possano insorgere in particolare nell'interazione con conoscenze e know-how specifici di enti e imprese coinvolte;
4. Ai sensi dell'art 46 del Reg. (UE) 2021/1060, i soggetti ammessi a finanziamento, in caso di accettazione dello stesso, saranno inclusi nell'elenco dei beneficiari pubblicato a norma di detto Regolamento.

6.2 Trattamento dei dati personali

1. I dati personale forniti dai beneficiari saranno trattati esclusivamente per le finalità dell'Avviso e per scopi istituzionali, secondo correttezza, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), anche con l'ausilio di mezzi elettronici e comunque automatizzati.

2. Il responsabile del trattamento dei dati per la Regione Siciliana è il Dipartimento Regionale dell'Energia, rappresentato dal Dirigente Generale pro-tempore con recapito in Palermo, viale Campania, n.36:
 - e-mail: dipartimentoenergia@regione.sicilia.it;
 - pec: dipartimento.energia@certmail.regione.sicilia.it;
 - Telefono: 091 7230905.
3. Qualora la Regione Siciliana dovesse avvalersi di altri soggetti per l'espletamento delle operazioni relative al trattamento, l'attività di tali soggetti sarà in ogni caso conforme alle disposizioni di legge in materia. Per tali finalità, i dati personali potranno essere comunicati a soggetti terzi, che li gestiranno quali responsabili del trattamento, esclusivamente per le finalità stesse.
4. In ogni momento l'interessato potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi del Regolamento UE 2016/679.

6.3 Responsabile del procedimento

1. Il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/90 e della L.R. n. 5/2011 è il Dirigente pro-tempore del Servizio 4 - Programmazione E Gestione degli Interventi Finanziati - del Dipartimento Regionale dell'Energia.
2. Il diritto di accesso agli atti e documenti del procedimento oggetto del presente Avviso può essere esercitato mediante richiesta scritta motivata da indirizzare al responsabile del procedimento anche attraverso l'indirizzo di posta elettronica dipartimento.energia@certmail.regione.sicilia.it ed all'URP nelle modalità indicate sulla seguente pagina web: <https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/strutture-regionali/assessorato-energia-servizi-pubblica-utilita/dipartimento-energia/urp>

6.4 Forme di tutela giurisdizionale

1. Avverso l'avviso e i provvedimenti attuativi, relativi al procedimento di concessione del contributo i soggetti interessati potranno presentare:
 - a. ricorso amministrativo al TAR Sicilia, entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione di esclusione dal procedimento di selezione o, comunque, dalla conoscenza del provvedimento lesivo;
 - b. in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 23 dello Statuto approvato con Regio Decreto Legislativo n. 455 del 15 maggio 1946, entro 120 giorni dalla ricezione della comunicazione di esclusione dal procedimento di selezione o, comunque, dalla conoscenza del provvedimento lesivo;
 - c. giudizio dinanzi al Giudice Ordinario competente qualora la contestazione abbia a oggetto provvedimenti destinati a incidere su posizioni giuridiche di diritto soggettivo.

6.5 Informazioni e contatti

1. Per informazioni e chiarimenti sull' Avviso e sulle relative procedure è possibile contattare:
 - Il Servizio 4 - Programmazione E Gestione degli Interventi Finanziati - del Dipartimento Regionale dell'Energia della Regione Siciliana.
Indirizzo email: servizio4.energia@regione.sicilia.it
Numeri telefonici: 091 7230905(disponibile dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13.00).
Le informazioni e i chiarimenti potranno essere richiesti fino a tre giorni prima della data di scadenza dell'Avviso.

6.6 Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto, si richiamano tutte le norme applicabili in materia, nonché

le disposizioni impartite dall'UE.

